

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

- n. 1138 del 21/7/2008: **Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 “Direttiva per l’applicazione della Legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante ‘Norme per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico’”**
- n. 1144 del 21/7/2008: **Approvazione del documento “Redazione dei piani di emergenza esterna per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti agli artt. 6 e 7 del DLgs 334/99 e s.m.i. – Linee guida regionali”**

## DELIBERAZIONI REGIONALI

### DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2008, n. 1138

**Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 “Direttiva per l'applicazione della Legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante ‘Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico’”**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico”;
  - la delibera della Giunta regionale 20 maggio 2001, n. 197 e s.m.i.;
  - la L.R. 6 marzo 2007, n. 4 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”;
- considerato che:
- gli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della L.R. 4/07 hanno introdotto modifiche alla L.R. 30/00, con particolare riferimento alle nuove tecnologie di trasmissioni strumentali (art. 2 bis), agli impianti di bassa potenza (art. 2 ter), ai divieti di localizzazione degli impianti sia di emittenza radiotelevisiva (art. 4) che di telefonia mobile (art. 9), al catasto degli impianti fissi sia per l'emittenza radiotelevisiva (art. 6 bis) che per la telefonia mobile (art. 11), al procedimento autorizzativo degli impianti fissi di telefonia mobile (art. 8) nonché agli impianti mobili di telefonia mobile (art. 12);
  - dopo 8 anni dalla pubblicazione della direttiva la medesima necessita di alcune modifiche/integrazioni in particolare per quanto riguarda i tempi di attuazione e di esercizio degli impianti sia per l'emittenza radiotelevisiva (art. 6.6) che per gli impianti di telefonia mobile (art. 8.4) e l'adeguamento del sistema sanzionatorio alla disciplina statale (art. 17);
- considerato inoltre che:

- a seguito dell'emanazione dei DD.MM. 29 maggio 2008 recanti “Approvazione delle metodologie di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” ed “Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica” la disciplina statale può considerarsi completata e pertanto alla luce della costante giurisprudenza in materia cessa di trovare applicazione la disciplina regionale antecedente peraltro in una materia come quella ambientale di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione;

ritenuto di dare seguito alle modifiche alla Legge regionale 30/00, introdotte dalla L.R. 4/07, e di apportare le necessarie integrazioni/modifiche alla DGR 197/01, tra cui figura la soppressione del Capo IV “Impianti per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica” per quanto sopra richiamato;

visto il parere favorevole della Commissione assembleare Territorio, Ambiente, Mobilità in data 9 luglio 2008, espresso ai sensi dell'art. 2bis L.R. 30/00 ed acquisito agli atti dell'Assessorato Ambiente e Sviluppo sostenibile;

richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge n. 450 del 3 aprile 2007, concernente “Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche”;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale 450/07, dal Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dott. Giuseppe Bortone;

su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare le “Modifiche ed integrazioni alla delibera di Giunta regionale 20 maggio 2001, n. 197 ‘Direttiva inerente l'applicazione della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 recante: Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico’”, riportate nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto composto dall'articolato della direttiva e da 3 allegati;

2) di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

*(segue allegato fotografato)*

## **ALLEGATO**

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DGR 20 MAGGIO 2001, n. 197 "DIRETTIVA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2000, N. 30 RECANTE *"NORME PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO"*".

### **Premessa**

La presente direttiva è emanata in applicazione degli artt. 4, 6, 8, 13 della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 concernente "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico", di seguito denominata legge.

## **CAPO I - FINALITA'**

### **Art. 1 - Finalità**

La legge detta norme :

- a) per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico coordinandole con le scelte della pianificazione urbanistica;
- b) per la localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, sia in tecnica analogica sia digitale, degli impianti di telefonia mobile di impianti a servizio di nuove tecnologie di comunicazione elettronica e delle linee ed impianti elettrici per il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati nella normativa statale.

Gli Enti locali nell'esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale e urbanistica perseguono obiettivi di qualità per la minimizzazione del rischio della popolazione ai campi elettromagnetici.

### **Art. 2 - Campo d'applicazione**

1. La legge non si applica agli apparati previsti al comma 1 dell'art. 2 mentre per gli impianti dei radioamatori, regolati con il D.Lgs. 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche", fa rinvio ad un'apposita disciplina da adottarsi con le modalità di cui all'articolo 2 della legge.
2. Gli apparati radioelettrici di reti di comunicazione elettronica con potenza complessiva al connettore d'antenna non superiore a 2 watt sono soggetti alla sola comunicazione allo sportello unico, ove istituito, ovvero al Comune ed all'ARPA, con le modalità di cui allo schema A in Allegato 1, quarantacinque giorni prima della loro installazione nonché alle disposizioni degli articoli 6 bis e 11 della presente legge.

### **Art. 2 bis Impianti a servizio di nuove tecnologie di trasmissioni strumentali**

Lo sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazione elettronica si realizza, di norma, con impianti di potenza contenuta in grado di servire un elevato numero di utenti distribuiti sul

territorio. Ciò comporta, in generale, problematiche in termini di tutela della salute e governo del territorio, del tutto analoghe a quelle della rete di telefonia radiomobile. Pertanto le procedure amministrative per l'installazione di tali apparati sono quelle previste all'articolo 8 del successivo CAPO III, con l'avvertenza che l'autorizzazione singola può essere utilizzata in via ordinaria anche al di fuori di situazioni particolari in ragione del fatto che le installazioni, come ad esempio per la tecnologia WI-MAX (standard IEEE 802.16), coprono piccole aree a livello locale e sono prioritariamente indirizzate alle zone in digital divide (disparità nella fruizione dei servizi a larga banda), per le quali la Regione ha sempre mostrato particolare attenzione.

Sono altresì confermati i divieti di localizzazione indicati all'articolo 9 della legge.

In casi particolari, qualora si manifesti l'esigenza di erogare il servizio nelle aree o negli edifici di cui all'art. 9, il Comune può motivatamente autorizzarne l'installazione

## **CAPO II – IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA**

### **Art. 3 - Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva**

Il Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva, approvato con le procedure previste all'art. 27 della L.R. n. 20/2000, è realizzato in coerenza con i diversi Piani nazionali di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora e televisiva, sia in tecnica analogica che digitale, approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, su parere favorevole della Regione.

Per garantire comunque l'informazione, il Piano di localizzazione, in considerazione del fatto che i diversi Piani Nazionali si trovano a gradi diversi di attuazione, può prevedere, motivatamente e temporaneamente, la permanenza degli impianti, sia di radiodiffusione sonora che televisiva, nelle aree previste al comma 1 dell'art. 4, fermo restando il rispetto dei valori fissati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz." fino a completa attuazione delle previsioni dei Piani Nazionali di assegnazione delle frequenze.

Il PPLERT non può invece prevedere la permanenza, anche se temporanea, degli impianti esistenti, ad eccezione degli impianti di collegamento punto-punto (ponti radio), sugli edifici individuati ai sensi dell'art. 4, comma 2 della LR. 30/2000.

Entro 6 mesi dall'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPLERT i Gestori presentano al Comune i piani di risanamento per la delocalizzazione come previsto dall'art. 7, comma 2.

Qualora il Piano provinciale preveda la collocazione di un impianto a meno di 500 metri dal confine con il territorio di una o più Province, l'approvazione del medesimo deve essere corredata del parere favorevole delle Province interessate.

Sulla base di mutate esigenze, la Provincia può procedere all'aggiornamento del PLERT con le stesse modalità previste dalla legge.

#### **Art. 4 - Divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge ed in coerenza con l'art. A-25 della legge n. 20/00, si definisce fascia di rispetto o di ambientazione l'area, nell'intorno dell'impianto, di raggio non inferiore a 300 metri. Tale fascia non può interferire con gli ambiti definiti dagli articoli A-7, A-10, A-11, ed A-12 della LR n. 20/00.

Per gli impianti di collegamento punto - punto (ponti radio) non si applicano i divieti di cui all'art. 4 della Legge.

Tali divieti non si applicano, inoltre, agli apparati di ripetizione del segnale, di cui all'art. 27 della legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione".

#### **Art. 5 - Pianificazione comunale**

Sono stabilite le procedure per adeguare la pianificazione urbanistica comunale ai Piani provinciali previsti all'art. 3 e la facoltà per i Comuni di acquisire o, se del caso, occupare d'urgenza le aree interessate, assegnandole in diritto di superficie ai gestori, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 223/90.

#### **Art. 6 - Funzione dei Comuni**

I nuovi impianti per l'emittenza radio e televisiva, le modifiche e le ricollocazioni degli impianti esistenti sono autorizzati dal Comune con le modalità e le procedure di seguito elencate.

##### *6.1) Autorizzazione:*

La domanda di autorizzazione è presentata allo sportello unico, ove istituito, ovvero al Comune. Ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 21 della legge il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è disciplinato dal DPR 20 ottobre 1998, n. 447. La domanda va presentata con le seguenti modalità:

- a) schema di domanda di autorizzazione B e relative schede B-1 e B-2 come da Allegato 2;
- b) progetto dell'impianto e relativa infrastruttura, in scala 1:200 comprensivo di planimetria e prospetto quotato;
- c) cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, della quota della loro base s.l.m., delle loro altezze (al colmo del tetto con indicata la tipologia di copertura) delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 500 m dall'impianto, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico);
- d) valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di teleradiocomunicazione nei punti accessibili alla popolazione e in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati;
- e) valutazione previsionale del campo elettrico generato dall'impianto in condizione di massimo esercizio come da autorizzazione Ministeriale, se già detenuta, con rappresentazioni grafiche atte ad individuare i volumi di rispetto in riferimento alla

normativa vigente ed agli usi del territorio circostante. Le valutazioni dovranno inoltre essere effettuate sia nei punti accessibili alla popolazione sia in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, se presenti nel raggio di 500 m, e di eventuali aree intensamente frequentate;

- f) inserimento fotografico dell'opera da cui si possa inequivocabilmente individuare il sistema radiante in progetto, con particolare riferimento alle installazioni con presenza di più emittenti;
- g) relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici.

Le domande relative all'installazione di impianti per collegamenti punto-punto (ponti radio), con potenza superiore ai 2 Watt, devono essere presentate secondo lo schema B dell'Allegato 2, corredate dalle schede B-1 e B-3.

#### *6.2) Parere tecnico:*

Sulla base della documentazione presentata, l'ARPA effettua le valutazioni di campo elettromagnetico e si esprime con le modalità previste all'art.17 della L. 44/1995 e le trasmette allo Sportello Unico.

Sono comunque fatte salve le procedure vigenti in materia di permesso di costruire.

#### *6.3) Spese di istruttoria*

Ai sensi di quanto previsto al 5 comma dell'art. 6 della legge le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente.

Si ritiene congruo che dette spese siano ricomprese, per ogni impianto, secondo la complessità dell'istruttoria, tra un minimo di 774,69 EURO, ed un massimo di 1.549,37 EURO da richiedersi qualora l'istruttoria richieda l'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti. Il pagamento deve essere effettuato, a favore dello Sportello unico al momento del rilascio dell'autorizzazione. Tale contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il SUAP o il Comune provvedono a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza. Tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio, del permesso di costruire, qualora previsto.

#### *6.4) Rilascio dell'autorizzazione:*

Lo sportello unico provvede al rilascio dell'autorizzazione inviando copia della stessa anche ad Arpa.

Le autorizzazioni, nelle more di approvazione del piano provinciale di localizzazione e del suo recepimento nella pianificazione urbanistica comunale, sono rilasciate su parere favorevole del Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e televisiva, previsto all'art. 20 della legge.

Ferma restando la competenza del Comune a fissare il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve comunque essere rispettato il termine massimo previsto dal DPR 447/98 (90 giorni).

#### *6.5) Catasto*

E' istituito presso ARPA il Catasto degli impianti radiotelevisivi in coerenza con il catasto nazionale di cui alla Legge 22.02.2001 n. 36. A tal fine i gestori degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono tenuti a presentare ad Arpa, con le modalità previste all'art. 6 bis della legge n. 4/2007, la domanda secondo lo schema C e le schede C1, C2 e C3 di cui all'Allegato 3 debitamente compilate con la documentazione fotografica richiesta.

#### *6.6) Tempi di attuazione e di esercizio*

Gli interventi autorizzati devono essere realizzati, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento abilitatorio, ai sensi dell'art. 87 comma 10 del DLgs.259/03.

Il gestore è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta messa in funzione dell'impianto allo Sportello Unico e contestualmente ad Arpa corredata di documentazione fotografica in formato elettronico.

Dovranno essere comunicate altresì l'eventuale dismissione o cessione dell'impianto e/o la modifica della ragione sociale, entro i 30 giorni successivi dalle sopraindicate variazioni.

#### *6.7) Modifiche di impianto*

Qualora la modifica di un impianto già autorizzato non determini un incremento di campo elettrico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, il gestore vi provvede, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, previa comunicazione al Comune e all'ARPA, corredata della relativa valutazione del campo elettrico.

### **Art. 7 - Risanamenti degli impianti per l'emittenza radio e televisiva**

Il comma 1 dell'art. 7, stabilisce, per gli impianti esistenti l'obbligo dell'autorizzazione e dell'adeguamento ai limiti del DPCM 8 Luglio 2003.

Entro 6 mesi dall'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPLERT i Gestori presentano al Comune specifici piani di risanamento per la delocalizzazione.

La delocalizzazione degli impianti deve essere effettuata nelle aree previste dal PPLERT e completata entro 6 mesi dall'approvazione del Piano di risanamento.

L'installazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva senza la prescritta autorizzazione o l'inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 17.

## **CAPO III - IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE**

### **Art. 8 - Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile**

Il comma 1 dell'art. 8 stabilisce l'obbligo dell'autorizzazione per gli impianti fissi di telefonia mobile così come definiti all'art. 3, L36/01.

Di norma, entro il 30 settembre di ogni anno i gestori presentano ai SUAP ove attivati, ovvero ai Comuni il Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare. Si ricorda

che ai sensi del comma 3 dell'art.8 i programmi annuali sono soggetti a pubblicizzazione con le modalità previste dalla legge.

Il Programma annuale oltre a indicare la localizzazione puntuale degli impianti può individuare altresì le aree circoscritte, di ampiezza non superiore a 150 metri di raggio dal punto ottimale di collocazione dell'impianto, dove il gestore, per garantire il servizio secondo gli standard stabiliti dalla concessione ministeriale, prevede di installare gli impianti.

L'autorizzazione pertanto riguarda solo gli impianti localizzati in siti puntuali.

Per le aree circoscritte, il Comune valuta la compatibilità urbanistico-edilizia ed ambientale, demandando al rilascio dell'autorizzazione l'applicazione delle procedure previste al comma 6, dell'art. 8.

La pubblicizzazione è dovuta solo per le localizzazioni puntuali dei nuovi impianti.

Le modifiche di impianti esistenti sono soggette ad autorizzazione con le procedure previste al successivo punto.

Qualora la modifica di un impianto già autorizzato non determini un incremento di campo elettrico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, il gestore vi provvede, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, previa comunicazione al Comune e all'ARPA, corredata della relativa valutazione del campo elettrico.

Per favorire la corretta applicazione da parte dei gestori delle norme contenute nel presente Capo III, i Comuni mettono a disposizione dei gestori medesimi le informazioni contenute nei rispettivi strumenti di pianificazione.

*In considerazione del fatto che le reti di telefonia mobile sono state completate e che le richieste avanzate dai gestori in questi ultimi anni hanno riguardato singole installazioni, per zone a limitata copertura, e riconfigurazioni di impianti esistenti, per le medesime trovano applicazione le procedure previste per le installazioni singole.*

#### 8.1) Autorizzazione del programma

Il programma annuale, comprensivo della domanda di autorizzazione, va presentato allo sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 . Ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 21 della legge il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione del programma è disciplinato dal DPR 20 ottobre 1998, n. 447. Il programma va corredato della seguente documentazione, consegnata in copia anche in formato elettronico:

- Cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si prevede l'installazione di nuovi impianti nonché di quelli già installati;
- Elenco delle installazioni previste con la denominazione del sito, la via ed il numero civico;

Inoltre, per ogni singola installazione deve essere prodotta la seguente documentazione relativamente a:

Caratteristiche del sito

- Progetto dell'impianto in scala 1:200;
- Inserimento fotografico;



- Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
- Carta altimetrica 1:5000 , qualora necessaria o , se non disponibile, in scala opportuna;
- Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze (al colmo del tetto), delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico);

#### Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale

- banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
- direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di trasmettitori per cella per ogni direzione di puntamento;
- potenza massima fornita al connettore d'antenna per trasmettitore per cella
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici.
- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione;
- valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altri impianti posti sulla medesima infrastruttura.

Inoltre, per antenne installate su edifici:

- planimetria dell'edificio in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali in scala 1:100 con il posizionamento delle antenne.

Nel caso in cui il programma contenga siti destinati ad impianti microcellulari dovrà essere prodotta oltre a quanto previsto al punto precedente la seguente documentazione riferita ad ogni sito:

- lunghezza sbraccio;
- inserimento fotografico;
- prospetti verticali in scala opportuna (1:50 o 1:100) con indicazione della presenza di eventuali portici;
- pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di 20 m dal trasmettitore le destinazioni d'uso dei luoghi in cui sia prevista permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con relative aree di ristoro all'aperto, edicole, etc.), la pianta dovrà

essere completata con l' indicazione delle distanze e altezze dei luoghi specificati;

- stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna (interno edicola, negozi ed abitazioni , etc.).

In particolare per impianti microcellulari previsti in ambiente ad elevata frequentazione (fiere, aeroporti, stazioni...) deve essere presentata in scala adeguata (1:50 o 1:100) la pianta del/i locale/i interessati dalla/e installazione/i con indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore comprensiva dei locali confinanti (sezioni orizzontali e verticali).

#### *8.2) Spese di istruttoria:*

Ai sensi di quanto previsto al comma 9 dell'art. 8 della legge le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di autorizzazione del programma annuale sono a carico del richiedente.

Si ritiene congruo che dette spese siano ricomprese, per ogni singola installazione e secondo la complessità dell'istruttoria, tra un minimo di 516,46 EURO, ed un massimo di 1.549,37 EURO da richiedersi qualora l'istruttoria richieda l'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti. Il pagamento deve essere effettuato, a favore del SUAP al momento del rilascio dell'autorizzazione. Tale contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza.

Tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio dei permessi di costruire, qualora previsti.

#### *8.3) Parere tecnico:*

Sulla base della documentazione presentata, l'ARPA effettua le valutazioni di campo elettromagnetico e si esprime con le modalità previste all'art.17 della L.R. 44/95 e le trasmette allo Sportello Unico.

Sono comunque fatte salve le procedure vigenti in materia di pareri per il rilascio del permesso di costruire.

#### *8.4) Rilascio dell'autorizzazione*

Lo sportello unico provvede a rilasciare l'autorizzazione agli impianti individuati nel Programma. Qualora sia previsto il rilascio del permesso di costruire questo ricomprende l'autorizzazione ambientale di cui all'art. 8.

Nell' autorizzare la localizzazione delle infrastrutture di telefonia mobile il Comune, anche in relazione al catasto, valuta la compatibilità ambientale delle medesime, con riferimento ai vincoli posti dalla legge, agli strumenti urbanistici e alle misure previste per la minimizzazione degli impatti.

Le opere, o le modifiche agli impianti, devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento abilitatorio, in accordo con l'art. 87 comma10 del DLgs. 259/2003.

Il Gestore è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta messa in funzione dell'impianto, allo Sportello unico, ovvero Comune e contestualmente ad Arpa corredata di documentazione fotografica in formato elettronico.

#### *8.5) Autorizzazione di singole installazioni*

Qualora non sia stato possibile prevedere l'installazione nell'ambito del Programma annuale il gestore può motivatamente richiederne l'autorizzazione per il rilascio della quale si applicano le procedure autorizzative previste per il Programma, ad eccezione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui al D.Lgs. 259/2003.

Ferma restando la competenza del Comune a fissare il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve comunque essere rispettato il termine massimo previsto dal DPR 447/1998 (90 giorni).

Durante il periodo di esame e approvazione del programma annuale non è possibile presentare domande relative a singole installazioni. Fanno eccezione le domande di autorizzazione relative ad impianti collocati nell'ambito di aree di ricerca per le quali il Comune ha già espresso il parere di compatibilità urbanistico-edilizia ed ambientale.

Le opere, o le modifiche agli impianti, devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento abilitatorio, in accordo con l'art. 87 comma 10 del D.Lgs. 259/2003.

Il Gestore è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta messa in funzione dell'impianto, allo Sportello unico, ovvero Comune e contestualmente ad ARPA, corredata di documentazione fotografica in formato elettronico.

In caso di riconfigurazione di impianti esistenti l'iter autorizzativo è immutato.

#### **Art. 9 - Divieto di localizzazione**

La legge vieta la localizzazione di impianti fissi di telefonia mobile in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R.17 febbraio 2005, n. 6, nonché su edifici di valore storico-architettonico e monumentale di cui alla parte seconda del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

La localizzazione degli impianti in prossimità di aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche è consentita qualora si persegua l'obiettivo di qualità teso alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti di dette aree ovvero quando il valore del campo elettrico risulta, compatibilmente con la qualità del servizio da erogare, il più vicino possibile al valore del fondo preesistente.

La localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico - architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici.

La localizzazione di nuovi impianti su edifici classificati di interesse storico - architettonico o di pregio storico - culturale e testimoniale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9 dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, non compresi tra gli edifici di cui al comma 3, è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2002

### **Art. 10 - Risanamenti**

La riduzione a conformità degli impianti esistenti di telefonia mobile avviene attraverso l'adeguamento ai valori fissati all'articolo 3 del DPCM 08/07/2003 ovvero attraverso la delocalizzazione previo adeguamento.

### **Art. 11 - Catasto**

Viene istituito presso Arpa il catasto degli impianti fissi di telefonia mobile ai fini degli articoli. 7 e 8 della legge n. 36/2001.

I gestori provvedono con cadenza semestrale a fornire ad Arpa (su format predefinito) i dati degli impianti autorizzati, attivati o modificati, al fine di mantenere aggiornati sia il catasto regionale sia nazionale. Per gli impianti esistenti dovrà essere inviata contestualmente documentazione fotografica aggiornata.

### **Art. 12 - Impianti mobili di telefonia mobile**

Per impianti mobili di telefonia mobile si intende un impianto in possesso degli elementi di temporaneità, di precarietà e di amovibilità, quest'ultima legata all'assenza di opere che ne pregiudichino una agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza.

Questa tipologia di impianti è soggetta alla comunicazione al Comune, da parte del gestore, quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La comunicazione deve essere corredata del parere favorevole dell'ARPA, espresso con le modalità di cui all'art. 17 della LR. n. 44/1995.

La comunicazione al Comune di installazione di impianto mobile deve essere corredata della seguente documentazione:

- descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che richiedono l'installazione e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell'impianto mobile;
- localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000;
- parere favorevole dell'ARPA, espresso con le modalità previste dall'art. 17 della LR. n. 44/1995.

La documentazione da presentare all'ARPA per il rilascio del parere da allegare alla comunicazione è la seguente:

Caratteristiche del sito

- Progetto dell'impianto in scala 1:200;
- Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
- Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
- Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze (al colmo del tetto), delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico).

Caratteristiche radioelettriche e valutazioni strumentali

- banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;

- scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
- direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di canali di trasmissione per cella per ogni direzione di puntamento;
- potenza massima fornita al connettore d'antenna per trasmettitore per cella;
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici.
- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di teleradiocomunicazione;
- valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio.

Il Comune nei successivi trenta giorni può chiedere al gestore una diversa localizzazione motivando l'inidoneità della localizzazione proposta.

Gli impianti possono essere previsti:

- a servizio di manifestazioni temporanee; questi possono stazionare per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima;
- per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, come ad esempio nelle stazioni turistiche; questi possono stazionare, nell'area prevista, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi;
- per garantire il servizio, in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso; questi possono stazionare, nell'area prevista, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi. Qualora il SUAP o comunque l'Amministrazione competente non provveda al rilascio degli atti autorizzativi nei tempi previsti dalla norma per cause non imputabili al gestore, la permanenza dell'impianto mobile provvisorio si intende tacitamente rinnovata.

Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non autorizzata e come tale soggetta alle sanzioni previste all'art. 17 della legge.

### *12.1 Spese di istruttoria*

Ai sensi di quanto previsto al 2 comma dell'art. 12 della legge le spese occorrenti per l'istruttoria delle comunicazione sono a carico del richiedente.

Si ritiene congruo che dette spese siano ricomprese, per ogni singola installazione, secondo la complessità dell'istruttoria, tra un minimo 361,52 EURO, ed un massimo di 1.291,14 EURO, qualora l'istruttoria richieda l'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti. Il pagamento deve essere effettuato a favore dello Sportello unico al momento del rilascio

dell'autorizzazione. Tale contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il SUAP ovvero il Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza.

#### **CAPO IV - IMPIANTI PER LA TRASMISSIONE E LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA**

Abrogato

#### **CAPO V - VIGILANZA E SANZIONI**

##### **Art. 16 - Vigilanza**

L'attività di vigilanza e controllo è esercitata dai soggetti titolari della funzione amministrativa del rilascio dell'autorizzazione ovvero i Comuni per gli impianti di emittenza radio e televisiva e per gli impianti di telefonia mobile e le Province per gli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Per le funzioni sopra richiamate gli Enti si avvalgono dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità previste all'art. 17 della L. R. 44/95.

##### **Art. 17 - Sanzioni**

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 aprile 1984 n. 21, l'irrogazione della sanzione amministrativa ed il relativo introito sono di competenza dell'Ente che esercita le funzioni di vigilanza.

In via generale trovano applicazione le sanzioni previste dalla legge n. 36 del 22/02/2001 recante "*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.*", fatta eccezione per quelle previste successivamente, in via particolare per gli impianti radiotelevisivi di cui alla legge 20 marzo 2001, n. 66.

**ALLEGATO 1 - Schema A - Comunicazione per impianti a bassa potenza art.  
2 ter L.R. 30/00**  
*Note e istruzioni di compilazione*

**Tabella 1 – Caratteristiche generali e di localizzazione**

**Impianto N°:** Contrassegnare ogni impianto con un numero identificativo progressivo

**Descrizione impianto (tipo e tecnologia):** Indicare brevemente il tipo di impianto e/o la tecnologia utilizzata (es. microcella SRB, ripetitore TV, AP Wi-Fi)

**Standard tecnico di riferimento:** Indicare, se del caso, lo standard tecnico di riferimento (es. ETSI, IEEE..)

**Ubicazione:** Indicare Via e numero civico e/o toponimo della località sede d'installazione dell'impianto

**Descrizione sito di installazione:** Descrivere brevemente il sito di installazione (es. edificio sede dell'installazione e relativo piano, struttura esistente propria o in condivisione con altri gestori)

**Coord. ED50 UTM EST – X (m), Coord. ED50 UTM NORD – Y (m),:** Riportare le coordinate metriche della Installazione (struttura porta-antenne) riferite al sistema UTM datum European 1950 (mean)

**Fuso:** Riportare il fuso di appartenenza delle coordinate indicate nelle colonne precedenti

**Quota (m s.l.m.):** Riportare la quota in metri sul livello del mare della base installazione

**Tipologia di intervento:** Indicare il tipo di intervento da effettuare utilizzando le voci: “nuovo”, “modifica” (in caso di modifica tecnica); le ricollocazioni sono da intendersi come nuove installazioni (indicare se del caso in una nota a margine la località di provenienza dell'impianto)

**Nuova struttura:** Indicare con SI/NO se l'intervento comporta la realizzazione di una nuova installazione (struttura porta-antenne) o se l'impianto andrà a collocarsi su una installazione già esistente

**Tipologia di installazione:** Indicare la tipologia di installazione utilizzando le voci “palo”, “traliccio”, “palo su edificio”, “traliccio su edificio”, “esterno edificio (parete, insegna ecc.)”, “interno edificio”, “altro” (eventualmente da specificare nella cella a fianco)

## **Tabella 2 – Caratteristiche tecniche**

**Impianto N°:** Contrassegnare ogni impianto con un numero identificativo progressivo (ricalcando la numerazione utilizzata in Tabella 1)

**Antenna N°:** Contrassegnare se del caso la sorgente (es. cella SRB) con un identificativo progressivo comprensivo del numero di impianto (es. 1.1, 1.2, 1.3)

**Frequenza di funzionamento (MHz):** Indicare il valore della frequenza portante in MHz. Nel caso di impianti televisivi analogici riportare il valore della frequenza della portante video; per i sistemi Digitali riportare la frequenza di centro banda; per gli impianti di telefonia mobile riportare la banda di frequenza del servizio/tecnologia utilizzati (GSM: 900 MHz, DCS: 1800 MHz, UMTS: 2000 MHz)

**Larghezza di banda (MHz):** Indicare la larghezza della banda disponibile in MHz alla frequenza assegnata

**Tipologia di antenna:** Descrivere brevemente il tipo di antenna installata utilizzando le seguenti voci: “yagi”, “dipolo”, “logperiodica”, “pannello”, “parabola”, “altro” (eventualmente da specificare nella cella a fianco)

**Potenza complessiva al connettore d'antenna (W):** Indicare la potenza in Watt in ingresso all'antenna

**Guadagno complessivo (dBi):** Indicare il guadagno massimo dell'antenna riferito al radiatore isotropico (dBi) nella direzione di massima irradiazione

**Altezza del centro elettrico dal suolo/piano di calpestio (m):** Indicare l'altezza in metri del centro elettrico dell'installazione dal suolo o, in caso di installazione in interno, dal piano di calpestio immediatamente sottostante

**Direzione di puntamento (° N):** Indicare la direzione di orientazione dell'antenna rispetto al Nord (verso orario)

**Tilt totale (°):** Indicare il tilt complessivo, come risultante dall'inclinazione meccanica e/o da quella elettrica, in gradi rispetto al piano orizzontale (tilt positivo al di sotto dell'orizzonte)



## ALLEGATO 1

Schema A - Schema di comunicazione ai sensi dell'art. 2-ter della L.R. 30/00  
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2-TER DELLA L.R. 30/00 ("IMPIANTI A BASSA POTENZA")

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2-ter, della legge regionale 30/2000 e successive modifiche e dalla DGR applicativa,

Il sottoscritto  NOME E COGNOME  in qualità di legale rappresentante della Società  DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE  P.IVA  PARTITA IVA

con sede legale in  SEDE LEGALE (toponimo, indirizzo, n. civico, località)  CAP  COMUNE  SIGLA PROVINCIA

tel.  PREFISSO  NUMERO DI TELEFONO  fax  PREFISSO  NUMERO DI FAX  e-mail  e sede operativa per la Provincia di  SIGLA PROVINCIA

se diversa dalla sede legale,  SEDE OPERATIVA (toponimo, indirizzo, n. civico, località)  CAP  COMUNE  SIGLA PROVINCIA

tel.  PREFISSO  NUMERO DI TELEFONO  fax  PREFISSO  NUMERO DI FAX  e-mail  INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA  CAP  COMUNE  SIGLA PROVINCIA

Comunica, in riferimento al territorio del Comune di

l'installazione/modifica dei seguenti impianti:

Tabella 1 - Caratteristiche generali e di localizzazione

Impianto N°	Descrizione impianto (tipo e tecnologia)	Standard tecnico di riferimento	Ubicazione	Descrizione sito di installazione	Coord. ED50 UTM EST - X (m)	Coord. ED50 UTM NORD - Y (m)	Fuso	Quota (m slm)	Tipologia di intervento	Nuova struttura porta antenne	Tipologia di installazione

Tabella 2 - Caratteristiche tecniche

Impianto N°	Antenna N°	Frequenza di funzionamento (MHz)	Larghezza di banda (MHz)	Tipologia di antenna	Potenza complessiva al connettore d'antenna (W)	Guadagno complessivo (dBi)	Altezza del centro elettrico dal suolo/piano di calpestio (m)	Direzione di puntamento (°N)	Tilt totale (°)

Si allegano alla presente N°  planimetrie in scala 1:2000 su base topografica con l'indicazione del punto di installazione e/o in formato elettronico

Luogo e data

LUOGO

DATA

Il Legale rappresentante

NOME E COGNOME

**ALLEGATO 2 - Schema B - Domanda di autorizzazione art. 6 L.R. 30/00**  
*Note e istruzioni di compilazione*

**Comune:** Indicare la denominazione ISTAT del Comune sede d'installazione dell'impianto o degli impianti

**Impianto N°:** Contrassegnare ogni impianto con un numero identificativo progressivo

**Frequenza (MHz):** Indicare il valore della frequenza portante in MHz. Nel caso di impianti televisivi analogici riportare il valore della frequenza della portante video; per i sistemi Digitali riportare la frequenza di centro banda

**Canale:** Per impianti per diffusione televisiva indicare il canale di trasmissione (per gli impianti analogici, una volta inserita la Frequenza, si compila automaticamente il canale corrispondente; per gli impianti digitali invece l'inserimento deve essere manuale)

**Emittente:** Indicare la denominazione dell'emittente (marchio)

**Tipo:** indicare il tipo di sistema radiante: DIFF per impianti diffusivi; P-P per trasferimenti e collegamenti punto-punto

**Tecnica:** Indicare la tecnica di trasmissione: AN per impianti analogici e DI per impianti digitali

**Ubicazione:** Indicare Via e numero civico e/o toponimo della località sede d'installazione dell'impianto

**Installazione N°:** Raggruppare gli impianti di cui alla prima colonna per appartenenza alla medesima struttura porta-antenne (installazione) ed assegnare un numero progressivo all'installazione

**Coord. ED50 UTM EST – X (m), Coord. ED50 UTM NORD – Y (m):** Riportare le coordinate metriche della Installazione (struttura porta-antenne) riferite al sistema UTM datum European 1950 (mean)

**Fuso:** Riportare il fuso di appartenenza delle coordinate indicate nelle colonne precedenti

**Quota s.l.m.:** Riportare la quota in metri sul livello del mare della base installazione

**Tipologia di intervento:** Indicare il tipo di intervento da effettuare utilizzando le voci: “nuovo”, “modifica” (in caso di modifica tecnica); le ricollocazioni sono da intendersi come nuove installazioni (indicare se del caso in una nota a margine la località di provenienza dell'impianto)

**Nuova struttura:** Indicare con SI/NO se l'intervento comporta la realizzazione di una nuova installazione (struttura porta-antenne) o se l'impianto andrà a collocarsi su una installazione già esistente

**Nome cartella file di riferimento:** Indicare il nome della cartella in cui sono contenuti i file relativi all'impianto

**ALLEGATO 2 SCHEDA\_B-1.xls**  
**Note e istruzioni di compilazione**

**Altezza massima installazione (m s.l.s.):** Indicare la quota in metri sul livello del suolo (s.l.s.) dell'elemento più alto dell'installazione. Per es.: sommità traliccio, sommità antenna, ecc.

**Altezza al colmo dell'edificio sede di installazione (m s.l.s.):** Indicare l'altezza in metri dell'edificio rilevata tra il colmo della copertura e la base dello stesso

**Altezza dell'ultimo piano con permanenza di persone > 4 ore/giorno: (m s.l.s.):** Indicare l'altezza massima in metri dell'ultimo piano dell'edificio con permanenza di persone superiore alle quattro ore giornaliere

**ALLEGATO 2 SCHEDA\_B-2.xls**  
**Note e istruzioni di compilazione**

**Scheda B-2 Parte 1**

**Concessione/autorizzazione dell'Ispettorato del Ministero delle Comunicazioni:**

**N° - Data rilascio – Data scadenza:** Indicare gli estremi (numero, data di rilascio ed eventuale data di scadenza) del provvedimento abilitativo del Ministero delle Comunicazioni, se già detenuto

**Ambito (D.lgs 177/05):** Indicare l'ambito territoriale di diffusione (nazionale, locale)

**Sistema radiante condiviso con impianti della stessa Società – N°:** Nel caso sia stato risposto SI, indicare il numero complessivo di Impianti della stessa Società che condividono il sistema radiante in oggetto

**Sistema radiante condiviso con impianti di altre Società – N°:** Nel caso sia stato risposto SI, indicare il numero complessivo di Impianti di altre Società che condividono il sistema radiante in oggetto

**Frequenza portante (MHz):** Riportare il valore già indicato nella Tabella B1 dello schema B di Domanda di Autorizzazione relativo al numero d'impianto indicato

**Potenza massima autorizzata in uscita dal trasmettitore Ptx (W):** Indicare la potenza in Watt del Trasmettitore disponibile all'uscita dell'amplificatore finale autorizzata dal Ministero delle Comunicazioni o per cui si richiede l'autorizzazione

**Potenza in ingresso al sistema radiante Psr (W):** Indicare la potenza in Watt disponibile all'ingresso del sistema radiante ovvero al ripartitore d'antenna in caso di sistemi di più antenne

**Altezza centro elettrico sistema radiante (m s.l.s.):** Indicare l'altezza in metri sul livello del suolo del Centro Elettrico del sistema radiante rispetto alla base installazione

**ERP teorica massima del sistema (kW):** Indicare la potenza teorica massima in chilowatt irradiata dal sistema radiante

**Guadagno riferito al radiatore isotropico nella direzione di massima irradiazione dell'intero sistema radiante (dBi):** Indicare il guadagno massimo del sistema riferito al radiatore isotropico (dBi) nella direzione di massima irradiazione

**Direzione/i di max irradiazione:** Indicare la o le direzioni di massima irradiazione del sistema radiante, in gradi rispetto al Nord (verso orario)

**Polarizzazione:** Indicare la polarizzazione del sistema (orizzontale, verticale, circolare, mista, ...)

**Tilt sistema radiante:**

**Meccanico:** Indicare il valore di inclinazione meccanica del sistema, in gradi rispetto al piano orizzontale (tilt positivo al di sotto dell'orizzonte)

**Elettrico:** Indicare il tilt elettrico del sistema, in gradi rispetto al piano orizzontale (tilt positivo al di sotto dell'orizzonte)

**Tilt totale (°):** Indicare il tilt complessivo del sistema, come risultante dall'inclinazione meccanica e/o da quella elettrica, in gradi rispetto al piano orizzontale (tilt positivo al di sotto dell'orizzonte)

#### **Scheda B-2 Parte 2 – Tabella 2 “Dettaglio sistema radiante”**

**Cortina N°:** Numerare progressivamente le cortine che compongono il sistema radiante

**Antenna N°:** Numerare progressivamente le antenne elementari che compongono la cortina

**Direzione max irradiazione (° N):** Indicare la direzione di orientazione dell'antenna elementare rispetto al Nord (verso orario)

**Marca:** Inserire la denominazione del Costruttore dell'antenna elementare. Per es. kathrein; Sira; ecc

**Modello:** Inserire il Modello dell'antenna elementare. Per es. 763715; UTV02; ecc.

**Polarizzazione (H, V, C, X):** Indicare la polarizzazione con cui viene emessa l'onda elettromagnetica dall'antenna elementare (orizzontale, verticale, circolare, mista, ...)

**Guadagno (dBi):** Indicare il Guadagno massimo, riferito al radiatore isotropico (dBi), dell'antenna elementare

**Frequenza di riferimento guadagno (MHz):** Riportare la Frequenza in MHz a cui si riferisce il Guadagno indicato nella colonna precedente

**Tilt meccanico (°):** Indicare l'inclinazione meccanica dell'antenna elementare in gradi rispetto all'orizzonte (segno positivo per inclinazioni sotto all'orizzonte)

**Potenza in ingresso al singolo elemento del sistema radiante (vedi figura 1) (Pa) (W):** Riportare la potenza in Watt al connettore dell'antenna elementare

**Fase di alimentazione del singolo elemento del sistema radiante (°):** Indicare la fase di alimentazione dell'antenna elementare

**Frequenza di riferimento fase (MHz):** Indicare la frequenza in MHz per la quale viene fornita la fase di alimentazione

**Distanza verticale da centro elettrico sistema (cm):** Indicare la distanza in centimetri di interesse tra il centro elettrico del sistema radiante e il centro elettrico dell'antenna elementare

**Coordinata X rispetto centro sostegno (cm) , Coordinata Y rispetto centro sostegno (cm) (vedi figura 2):** Indicare le coordinate cartesiane X e Y (in centimetri) del centro elettrico dell'antenna elementare rispetto al sistema di riferimento illustrato in Figura 2 - L'asse Y deve essere orientato nella direzione Nord

**Coordinata Z rispetto base sostegno (m) (vedi figura 2):** Indicare l'altezza in metri del centro elettrico dell'antenna elementare rispetto alla base installazione

**Riferimento file diagrammi d'irradiazione H e V:** Specificare i nomi dei file contenenti i diagrammi di irradiazione per ogni antenna elementare; in caso di più file indicare i nomi separati da virgola

<p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 2 <i>SCHEDA_B-3.xls</i></b> <b><i>Note e istruzioni di compilazione</i></b></p>
--

**Concessione/autorizzazione dell'Ispettorato del Ministero delle Comunicazioni:**

**N° - Data rilascio – Data scadenza:** Indicare gli estremi (numero, data di rilascio ed eventuale data di scadenza) del provvedimento abilitativo del Ministero delle Comunicazioni, se già detenuto

**Ambito (D.lgs 177/05):** Indicare l'ambito territoriale di diffusione (nazionale, locale)

**Sistema radiante condiviso con impianti della stessa Società – N°:** Nel caso sia stato risposto SI, indicare il numero complessivo di Impianti della stessa Società che condividono il sistema radiante in oggetto

**Sistema radiante condiviso con impianti di altre Società – N°:** Nel caso sia stato risposto SI, indicare il numero complessivo di Impianti di altre Società che condividono il sistema radiante in oggetto

**Frequenza del collegamento (MHz):** Riportare il valore già indicato nella Tabella 1 dello schema B di Domanda di Autorizzazione relativo al numero d'impianto indicato

**Larghezza di banda (MHz):** Indicare la larghezza della banda disponibile in MHz alla frequenza assegnata

**Marca antenna:** Inserire la denominazione del Costruttore dell'antenna. Per es. Aldena; Irte; ecc

**Modello antenna:** Inserire il Modello dell'antenna. Per es. ACE 22.09.620; AH12-D105; ecc.

**Potenza massima autorizzata in uscita dal trasmettitore (Ptx) (W):** Indicare la potenza in Watt del Trasmettitore disponibile all'uscita dell'amplificatore finale autorizzata dal Ministero delle Comunicazioni o per cui si richiede l'autorizzazione

**Altezza centro elettrico sistema radiante (m s.l.s.):** Indicare l'altezza in metri sul livello del suolo del Centro Elettrico del sistema radiante rispetto alla base installazione

**Guadagno riferito al radiatore isotropo nella direzione di massima irradiazione (dBi):** Indicare il Guadagno massimo in dBi (riferito al radiatore isotropico)

**Direzione di massima irradiazione (° N):** Indicare la direzione di orientazione dell'antenna rispetto al Nord (verso orario)

**Polarizzazione: H, V, circolare, mista, altro:** Indicare la polarizzazione con cui viene emessa l'onda elettromagnetica dall'antenna (orizzontale, verticale, circolare, mista)

**Tilt meccanico (°):** Indicare l'inclinazione meccanica dell'antenna in gradi rispetto all'orizzonte (segno positivo per inclinazioni sotto all'orizzonte)



**ALLEGATO 2****SCHEDA\_B-1 - Scheda Installazione (struttura porta-antenne)**

Società

*DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE*

Impianto N°

*IDENTIFICATIVO IMPIANTO (TAB.1 SCHEMA B)***Tipologia installazione***(contrassegnare con X maiuscolo la casella corrispondente)*

Traliccio	Palo	Edificio	Traliccio su edificio	Palo su edificio	Altro (specificare)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nell'installazione sono presenti impianti radianti appartenenti ad altre Società

SI

☐

NO

☐Non  
conosciuto☐Altezza massima installazione (m  
s.l.s.)*In caso di installazione su edificio, traliccio su edificio e palo su edificio:*

Altezza al colmo dell'edificio sede di installazione (m s.l.s.)

Altezza dell'ultimo piano con permanenza di persone &gt; 4 ore/giorno (m s.l.s.)



## ALLEGATO 2

## SCHEDA B-2 - Scheda tecnica impianto per diffusione sonora e televisiva

## Parte 1

Società		Impianto N°		IDENTIFICATIVO IMPIANTO (TAB. 1 SCHEMA B)	
DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE					
Concessione/autorizzazione dell'ispettorato del Ministero delle Comunicazioni o altro provvedimento abilitativo (se già detenuto) da prodursi in copia in allegato unitamente alle schede tecniche dell'impianto allegare alla comunicazione di cui all'art. 2 del DM 13 dicembre 1984 (specificando chiaramente se il guadagno, da inserire al campo B7 di scheda C, è riferito al dipolo a mezz'onda o al radiatore isotropico)					
N°		Data rilascio		Data scadenza	
Ambito (D.Lgs 177/05)					
Diffusione sonora		Diffusione televisiva			
AM	FM	DAB	Altro	Analogica	DVB-T
SPECIFICARE ALTRO			SPECIFICARE ALTRO		
Sistema radiante condiviso con impianti della stessa Società			Sì		
Sistema radiante condiviso con impianti di altre Società			Sì		
Frequenza portante (MHz)					
Potenza massima autorizzata in uscita dal trasmettitore P <sub>tx</sub> (W)					
(vedi figura 1)					
Potenza in ingresso al sistema radiante P <sub>sr</sub> (W)					
(vedi figura 1)					
Altezza centro elettrico sistema radiante (m s.l.s.)					
ERP teorica massima del sistema (kW)					
Guadagno riferito al radiatore isotropico nella direzione di massima irradiazione dell'intero sistema radiante (dBi)					
Direzione/di max irradiazione: Dir. 1		Dir. 2		Dir. 3	
(°N)		(°N)		(°N)	
Polarizzazione				Dir. 4	
meccanico		elettrico		Omndir.	
Tilt sistema radiante		totale			
(°)		(°)		(°)	

**SCHEDA\_B-2 - Scheda tecnica impianto per diffusione sonora e televisiva**

### Tabella 2 - Dettaglio sistema radiante \*

[illegible]

**Nomi dei file allegati inerenti il progetto del sistema radiante**

N°	file allegati inerenti i diagrammi di irradiazione H e V di ciascuna antenna elementare componente il sistema radiante	SPECIFICARE NOMI FILE PROGETTO SISTEMA RADIANTE, IN
----	--	---

**SPECIFICARE NOMI FILE DIAGRAMMI DI IRRADIAZIONE, IN CASO DI PIU' FILE I NOMI DEVONO ESSERE SEPARATI DA VIRGOLA**

**Nomi dei file allegati inerenti i diagrammi d'irradiazione complessivi H e V**

Software Aldena: Denominazione

Versione

**DA COMPILARSI SOLO NEL CASO CHE I DATI SIANO FORNITI NEL FORMATO ALDEN A**

**campi da non compilare qualora venga fornito il file di progettazione del sistema radiante**




Figura 1




Figura 2

## ALLEGATO 2

## SCHEDA B-3 - Scheda tecnica impianto per trasferimento o collegamento punto-punto

Società	Impianto N°	IDENTIFICATIVO IMPIANTO (TAB. 1 SCHEMA B)	
DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE			
Concessione/autorizzazione dell'Ispettorato del Ministero delle Comunicazioni o altro provvedimento abilitativo (se già detenuto)			
da prodursi in copia in allegato unitamente alle schede tecniche dell'impianto allegate alla comunicazione di cui all'art. 2 del DM 13 dicembre 1984 (specificando chiaramente se il guadagno, da inserire al campo 87 di scheda C, è riferito al dipolo a mezz'onda o al radiatore isotropico)			
Collegamento punto-punto da sito di installazione a località remota (indicare luogo, città, toponimo e indirizzo del p.to remoto collegato)			
Sistema radiante condiviso con impianti della stessa Società	SI	N°	
Sistema radiante condiviso con impianti di altre Società	SI	N°	Non conosciuto
Frequenza del collegamento (MHz) *			
Larghezza di banda (MHz)			
Marca antenna *			
Modello antenna *			
Potenza massima autorizzata in uscita dal Trasmettitore (P <sub>tx</sub> ) (W) *			
Altezza Centro elettrico sistema radiante (m s.l.s.) *			
Guadagno riferito al radiatore isotropico nella direzione di massima irradiazione (dBi) *			
Direzione di massima irradiazione (° N) *			
Polarizzazione: H, V, circolare, mista, altro *			
Tilt meccanico (°) *			
N°	file allegati inerenti il progetto del sistema radiante		
Nomi dei file allegati inerenti il progetto del sistema radiante			
N°	file allegati inerenti i diagrammi di irradiazione H e V di ciascuna antenna elementare componente il sistema radiante		
Nomi dei file allegati inerenti i diagrammi di irradiazione H e V			
SPECIFICARE NOMI FILE PROGETTO SISTEMA RADIANTE, IN CASO DI PIU' FILE SEPARATI DA VIRGOLA			
SPECIFICARE NOMI FILE DIAGRAMMI DI IRRADIAZIONE, IN CASO DI PIU' FILE SEPARATI DA VIRGOLA			
Software Aldena: Denominazione		Versione	
DA COMPILARSI SOLO NEL CASO CHE I DATI SIANO FORNITI NEL FORMATO ALDNA			
Nota			
*	campi da non compilare qualora venga fornito il file di progettazione del sistema radiante		

<b>ALLEGATO 3 - Schema C – Comunicazione ai fini del catasto art. 6-bis L.R. 30/00</b> <b><i>Note e istruzioni di compilazione</i></b>
---

**Impianto N°:** Contrassegnare ogni impianto con un numero identificativo progressivo

**Frequenza (MHz):** Indicare il valore della frequenza portante. Nel caso di impianti televisivi riportare il valore della portante video o la frequenza di centro banda per i sistemi Digitali

**Canale:** Per impianti per diffusione televisiva indicare il canale di trasmissione (per gli impianti analogici, una volta inserita la Frequenza, si compila automaticamente il canale corrispondente; per gli impianti digitali invece l'inserimento deve essere manuale)

**Emittente:** Indicare la denominazione dell'emittente (marchio)

**Tipo:** indicare il tipo di sistema radiante: DIFF per impianti diffusivi; P-P per trasferimenti e collegamenti punto-punto

**Tecnica:** Indicare la tecnica di trasmissione: AN per impianti analogici e DI per impianti digitali

**Comune:** Indicare la denominazione ISTAT del Comune sede d'installazione dell'impianto

**Ubicazione:** Indicare Via e numero civico e/o toponimo della località sede d'installazione dell'impianto

**Installazione N°:** Raggruppare gli impianti di cui alla prima colonna per appartenenza alla medesima struttura porta-antenne (installazione) ed assegnare un numero progressivo all'installazione

**Coord. ED50 UTM EST – X (m), Coord. ED50 UTM NORD – Y (m):** Riportare le coordinate della Installazione (struttura porta-antenne) riferite al sistema UTM datum European 1950 (mean)

**Fuso:** Riportare il fuso di appartenenza delle coordinate indicate nelle colonne precedenti

**Quota s.l.m.:** Riportare la quota sul livello del mare della base installazione

**Nome cartella file di riferimento:** Indicare il nome della cartella in cui sono contenuti i file relativi all'impianto

**ALLEGATO 3 SCHEDA\_C-1.xls**  
**Note e istruzioni di compilazione**

**Altezza massima installazione (m s.l.s.):** Indicare la quota sul livello del suolo (s.l.s.) dell'elemento più alto dell'installazione. Per es.: sommità traliccio, sommità antenna, ecc.

**Altezza al colmo dell'edificio sede di installazione (m s.l.s.):** Indicare l'altezza dell'edificio rilevata tra il colmo della copertura e la base dello stesso

**ALLEGATO 3 SCHEDA\_C-2.xls**  
**Note e istruzioni di compilazione**

**Sistema radiante condiviso con impianti della stessa Società – N°:** Nel caso sia stato risposto SI, indicare il numero complessivo di Impianti della stessa Società che condividono il sistema radiante in oggetto

**Sistema radiante condiviso con impianti di altre Società – N°:** Nel caso sia stato risposto SI, indicare il numero complessivo di Impianti di altre Società che condividono il sistema radiante in oggetto

**Frequenza portante (MHz):** Riportare il valore già indicato nella Tabella B1 dello schema B di Comunicazione relativo al numero d'impianto indicato

**Altezza centro elettrico sistema radiante (m s.l.s.):** Indicare l'altezza del Centro Elettrico del sistema radiante rispetto alla base installazione

**Potenza massima autorizzata in uscita dal trasmettitore Ptx (W):** Indicare la potenza del Trasmettitore disponibile all'uscita dell'amplificatore finale e riportata sul provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato dal Ministero delle Comunicazioni

**Cortina N°:** Numerare progressivamente le cortine che compongono il sistema radiante

**Antenna N°:** Numerare progressivamente le antenne elementari che compongono la cortina

**Direzione max irradiazione (° N):** Indicare la direzione di orientazione dell'antenna elementare rispetto al Nord (verso orario)

**Marca:** Inserire la denominazione del Costruttore dell'antenna elementare. Per es. kathrein; Sira; ecc

**Modello:** Inserire il Modello dell'antenna elementare. Per es. 763715; UTV02; ecc.

**Polarizzazione (H, V, C, X):** Indicare la polarizzazione con cui viene emessa l'onda elettromagnetica dall'antenna elementare

**Guadagno (dBi):** Indicare il Guadagno massimo, riferito al radiatore isotropico, dell'antenna elementare

**Frequenza di riferimento guadagno (MHz):** Riportare la Frequenza a cui si riferisce il Guadagno indicato nella colonna precedente

**Tilt meccanico (°):** Indicare l'inclinazione meccanica dell'antenna elementare rispetto all'orizzonte (segno positivo per inclinazioni sotto all'orizzonte)

**Potenza in ingresso al singolo elemento del sistema radiante (vedi figura 1) (Pa) (W):** Riportare la potenza al connettore dell'antenna elementare

**Fase di alimentazione del singolo elemento del sistema radiante (°):** Indicare la fase di alimentazione dell'antenna elementare

**Frequenza di riferimento fase (MHz):** Indicare la frequenza per la quale viene fornita la fase di alimentazione

**Distanza verticale da centro elettrico sistema (cm):** Indicare la distanza di interasse tra il centro elettrico del sistema radiante e il centro elettrico dell'antenna elementare

**Coordinata Y rispetto centro sostegno (cm) (vedi figura 2):** L'asse Y deve essere orientato nella direzione Nord

**Coordinata Z rispetto base sostegno (m) (vedi figura 2):** Indicare l'altezza del centro elettrico dell'antenna elementare rispetto alla base installazione

**Riferimento file diagrammi d'irradiazione H e V:** Specificare i nomi dei file contenenti i diagrammi di irradiazione per ogni antenna elementare; in caso di più file indicare i nomi separati da virgola

<p align="center"><b>ALLEGATO 3 <i>SCHEDA_C-3.xls</i></b> <b><i>Note e istruzioni di compilazione</i></b></p>
---

**Sistema radiante condiviso con impianti della stessa Società – N°:** Nel caso sia stato risposto SI, indicare il numero complessivo di Impianti della stessa Società che condividono il sistema radiante in oggetto

**Sistema radiante condiviso con impianti di altre Società – N°:** Nel caso sia stato risposto SI, indicare il numero complessivo di Impianti di altre Società che condividono il sistema radiante in oggetto

**Frequenza del collegamento (MHz):** Riportare il valore già indicato nella Tabella B1 dello schema B di Comunicazione relativo al numero d'impianto indicato

**Larghezza di banda (MHz):** Indicare la larghezza della banda disponibile alla frequenza assegnata

**Marca antenna:** Inserire la denominazione del Costruttore dell'antenna. Per es. Aldena; Irte; ecc

**Modello antenna:** Inserire il Modello dell'antenna. Per es. ACE 22.09.620; AH12-D105; ecc.

**Potenza massima autorizzata in uscita dal trasmettitore (Ptx) (W):** Indicare la potenza del Trasmettitore disponibile all'uscita dell'amplificatore finale e riportata sul provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato dal Ministero delle Comunicazioni

**Altezza centro elettrico sistema radiante (m s.l.s.):** Indicare l'altezza del Centro Elettrico del sistema radiante rispetto alla base installazione

**Guadagno riferito al radiatore isotropo nella direzione di massima irradiazione (dBi):** Indicare il Guadagno massimo, riferito al radiatore isotropico

**Direzione di massima irradiazione (° N):** Indicare la direzione di orientazione dell'antenna rispetto al Nord (verso orario)

**Polarizzazione: H, V, circolare, mista, altro:** Indicare la polarizzazione con cui viene emessa l'onda elettromagnetica dall'antenna



**Tilt meccanico (°):** Indicare l'inclinazione meccanica dell'antenna rispetto all'orizzonte (segno positivo per inclinazioni sotto all'orizzonte)





<b>ALLEGATO 3</b>									
<b>SCHEDA C-1 - Scheda Installazione (struttura porta-antenne)</b>									
Società									
DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE									
Installazione N°									
IDENTIFICATIVO INSTALLAZIONE (TAB. 1 SCHEMA C)									
<b>Tipologia e proprietà installazione</b>									
(contrassegnare con X maiuscolo la casella corrispondente)									
	Traliccio	Palo	Edificio	Traliccio su edificio	Palo su edificio	Altro			
Proprietà									
Contratto d'uso o altro									
						SPECIFICARE ALTRO			
Nell'installazione sono presenti impianti radianti appartenenti ad altre Società									
SI	NO	Non conosciuto							
Altezza massima installazione (m s.l.s.)									
In caso di installazione su edificio, traliccio su edificio e palo su edificio:									
Altezza al colmo dell'edificio sede di installazione (m s.l.s.)									



**Figura 1****Figura 2**

**ALLEGATO 3****SCHEDA C-3 - Scheda tecnica impianto per trasferimento o collegamento punto-punto**

Società	<input type="text"/>		Impianto N°	<input type="text"/>	IDENTIFICATIVO IMPIANTO (TAB. 1 SCHEMA C)	
DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE						
Stato impianto:	attivo <input type="text"/>	disattivo in via temporanea <input type="text"/>				
Sistema radiante condiviso con Impianti della stessa Società	SI <input type="text"/>	NO <input type="text"/>				
Sistema radiante condiviso con impianti di altre Società	SI <input type="text"/>	NO <input type="text"/>				
Frequenza del collegamento (MHz) *	<input type="text"/>		N°	<input type="text"/>	NO	Non conosciuto <input type="text"/>
Larghezza di banda (MHz)	<input type="text"/>		N°	<input type="text"/>	NO	
Marca antenna *	<input type="text"/>					
Modello antenna *	<input type="text"/>					
Potenza massima autorizzata in uscita dal Trasmettitore (Ptx) (W) *	<input type="text"/>					
Altezza Centro elettrico sistema radiante (m sls) *	<input type="text"/>					
Guadagno riferito al radiatore isotropico nella direzione di massima irradiazione (dBi) *	<input type="text"/>					
Direzione di massima irradiazione (° N) *	<input type="text"/>					
Polarizzazione: H, V, circolare, mista, altro *	<input type="text"/>					
Tilt meccanico (°) *	<input type="text"/>					
N°	<input type="text"/>		file allegati inerenti la documentazione fotografica con evidenziato il sistema radiante in oggetto			
Nomi dei file allegati inerenti la documentazione fotografica						
N°	<input type="text"/>		file allegati inerenti il progetto del sistema radiante			
Nomi dei file allegati inerenti il progetto del sistema radiante						
N°	<input type="text"/>		file allegati inerenti i diagrammi di irradiazione H e V di ciascuna antenna elementare componente il sistema radiante			
Nomi dei file allegati inerenti i diagrammi di irradiazione H e V						
SPECIFICARE NOMI FILE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, IN CASO DI PIU' FILE SEPARATI DA VIRGOLA						
SPECIFICARE NOMI FILE PROGETTO SISTEMA RADIANTE, IN CASO DI PIU' FILE SEPARATI DA VIRGOLA						
SPECIFICARE NOMI FILE DIAGRAMMI DI IRRADIAZIONE, IN CASO DI PIU' FILE SEPARATI DA VIRGOLA						
Software Aldena: Denominazione	<input type="text"/>		Versione	<input type="text"/>		
DA COMPILARSI SOLO NEL CASO CHE I DATI SIANO FORNITI NEL FORMATO ALDENA						

Nota

\* campi da non compilare qualora venga fornito il file di progettazione del sistema radiante

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2008, n. 1144

**Approvazione del documento “Redazione dei piani di emergenza esterna per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti agli artt. 6 e 7 del DLgs 334/99 e s.m.i. – Linee guida regionali”**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto:

- il DLgs 334/99 “Attuazione della DIR 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” come modificato dal DLgs 238/05;
- il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/2/2005 “Pianificazione dell'emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio d'incidente rilevante – Linee guida”;
- la L.R. 17 dicembre 2003, n. 26 “Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” come modificata dalla L.R. 6 marzo 2007, n. 4;
- la propria deliberazione del 17 maggio 2004, n. 938 che prevede l'istituzione all'art. 4 di un Gruppo di coordinamento composto da Regione, Province della regione Emilia-Romagna ed ARPA-ER per l'applicazione della disciplina regionale in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose;
- la determinazione del Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa del 17 settembre 2004, n. 12709 che ha istituito il citato Gruppo di coordinamento;
- le determinazioni del Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa 3248/05, 7752/07 e 13347/07 con cui è stato integrato il Gruppo di coordinamento rispettivamente con funzionari della Regione e della Amministrazioni provinciali esperti di pianificazione, con rappresentanti dell'Agenzia di Protezione civile regionale e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nella sua componente regionale, nonché con funzionari regionali del Servizio Sanità pubblica regionale;

considerato che:

- le intervenute modifiche legislative al DLgs 334/99 apportate dal DLgs 238/05 hanno previsto, tra l'altro, un nuovo adempimento per l'Autorità competente, consistente nella redazione del Piano di emergenza esterno anche per gli stabilimenti di cui all'art. 6 del DLgs 334/99 e s.m.i., recepito dalla legge regionale con le modifiche apportate dalla L.R. 4/07;
- le Linee guida nazionali di cui al DPCM 25/2/2005 si riferiscono solo alla pianificazione dell'emergenza esterna per gli stabilimenti di cui all'art. 8 del DLgs 334/99 essendo state emanate prima che tale adempimento fosse previsto anche agli stabilimenti di cui all'art. 6 del medesimo decreto;
- è previsto un aggiornamento del DPCM 25/2/2005, ai sensi dell'art. 20, comma 4 -bis del DLgs 334/99 e s.m.i., proprio per tenere conto dei cambiamenti normativi, ma che ad oggi tale aggiornamento non è stato ancora realizzato;

rilevata:

- l'urgenza di cominciare la predisposizione dei P.E.E. per gli stabilimenti di cui all'art. 6 del DLgs 334/99 e s.m.i. che, a livello regionale, è di competenza della Provincia, sentita l'ARPA e l'Azienda USL ed il Comando provinciale dei VVFF competente per territorio, d'intesa con il Prefetto e i Comuni interessati ed è prevista dalla norma regionale, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge modificata per gli stabilimenti esistenti, ovvero entro 24 mesi dalla data di notifica per gli stabilimenti nuovi;
- l'esigenza di garantire omogeneità nelle modalità di redazione ed applicazione dei P.E.E. su tutto il territorio regionale, in attesa dell'aggiornamento delle Linee guida ministeriali;
- la necessità di giustificare le Province dal non aver cominciato la predisposizione dei P.E.E. in attesa dell'emanazione delle presenti Linee guida, alla predisposizione delle quali le stesse hanno attivamente collaborato nell'ambito dei lavori del citato Gruppo di coordinamento regionale;

acquisita la condivisione delle presenti Linee guida da parte della Prefettura di Bologna, trasmessa con lettera di cui ns. PG/2008/144865 del 12/6/2008, alla quale le stesse sono state inviate tenuto conto del ruolo di coordinamento della stessa nei confronti delle altre Prefetture regionali, in materia di Protezione civile, ed in quanto soggetto preposto all'intesa ai P.E.E.;

data inoltre informativa delle presenti Linee guida, alla Conferenza Regione – Autonomie locali a norma dell'art. 30 della L.R. 3/99 nella seduta del 7 luglio 2008;

visto il parere favorevole della Commissione assembleare Territorio Ambiente e Mobilità ai sensi dell'art. 2 bis della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30, espresso nella seduta del 16 luglio 2008;

vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e s.m.;

richiamata la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007 “Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche”;

richiamate infine le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1150 del 31 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa dott. Giuseppe Bortone ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 450/07;

su proposta dell'Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, il documento “Redazione dei piani di emergenza esterna per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti agli artt. 6 e 7 del DLgs 334/99 e s.m.i. – Linee guida regionali” il cui testo costituisce parte integrante del presente atto;

2) di dare atto infine che il presente atto non comporta oneri di spesa per la Regione Emilia-Romagna;

3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

(segue allegato fotografato)

**Redazione dei Piani di Emergenza Esterna  
per stabilimenti a Rischio di Incidente  
Rilevante  
soggetti agli artt. 6 e 7 del D.Lgs.334/99 e s.m.i**

**LINEE GUIDA REGIONALI**

## INDICE

### 1. PREMESSA

1.1 Rapporto tra i Piani di emergenza in materia di protezione civile e il Piano di Emergenza Esterno (P.E.E.) di cui al D.Lgs.334/99 e s.m.i.

1.2 Il P.E.E. : significato ed efficacia

1.3 Proposta di iter di approvazione di un P.E.E

### 2. SCHEMA DI PIANO DI EMERGENZA ESTERNA

2.1 Parte generale - Descrizione del sito.

2.2 Scenari incidentali

2.2.1 *Tipologia degli eventi incidentali, valori di soglia per la valutazione degli effetti e delimitazione delle "Zone di pianificazione"*

2.3 Modello organizzativo di intervento

2.3.1. *Definizione dei livelli di allerta e funzioni di supporto*

2.3.2 *Organizzazione in emergenza*

2.3.3 *Ruoli, compiti ed attività degli enti/strutture interessate*

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo

Sindaco

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Provincia

A.R.P.A (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente)

Dipartimento di Sanità Pubblica (D.S.P.) dell'Azienda U.S.L.

Servizio 118

Gestore dello stabilimento

2.4 L'informazione alla popolazione

2.5 Riassunto degli elaborati cartografici a corredo del P.E.E.

2.6 Aggiornamenti, esercitazioni e formazione del personale

### 3. GLOSSARIO



## 1. PREMESSA

Le intervenute modifiche normative nazionali in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante e nello specifico le diverse novità introdotte dal D.Lgs. 238/2005 <sup>(1)</sup> che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 334/99 hanno, tra l'altro, inserito nuovi ed importanti adempimenti volti a realizzare una sempre maggiore tutela dell'ambiente (inteso nel suo complesso) nei confronti di stabilimenti che, per la presenza di sostanze pericolose in determinati quantitativi, sono classificati "a rischio di incidente rilevante", di seguito denominati semplicemente "stabilimenti RIR".

L'incidente rilevante, è definito all'art. 3, comma 1, lett. f): "un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento e in cui intervengano una o più sostanze pericolose", quindi un evento che richiede urgenti provvedimenti di difesa per la popolazione e la tutela dell'ambiente e quindi, tempestivi e qualificate azioni per fronteggiarlo, e necessita di una risposta organizzata da parte degli Enti/Strutture che intervengono in emergenza. Tra le novità principali introdotte dal legislatore nazionale, particolare importanza riveste la predisposizione del Piano di Emergenza Esterno (di seguito P.E.E.) anche per gli stabilimenti di cui all'art. 6 del D.Lgs.334/99. Per tali stabilimenti, il P.E.E. è redatto sulla scorta delle informazioni di cui al medesimo art.6 [ndr "Notifica"] e all'art.12 [ndr "Effetto domino"].

In Emilia Romagna, come è noto, la materia è regolata dalla LR.26/2003 "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" che ha delegato alle Province le funzioni relative agli stabilimenti di cui all'art.6, in attesa di fare altrettanto per gli stabilimenti di cui all'art.8, al perfezionamento della procedura di cui all'art.72 del D.Lgs.112/98 <sup>(2)</sup>. La legge regionale per recepire le novità introdotte dal D.Lgs.238/2005, è stata recentemente modificata con la LR. 4/2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali", che ha riscritto l'art. 10 "Piani di emergenza", al fine di meglio chiarirne le procedure.

In particolare, al comma 2 ha specificato che "per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del Decreto legislativo n. 334 del 1999 [...] la Provincia, sentita l'Arpa e l'Azienda unità sanitaria locale ed il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, d'intesa con il Prefetto e i Comuni interessati [...] predispone appositi Piani di Emergenza Esterni [...] sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 6 e 12, comma 2 del medesimo decreto, nonché delle conclusioni della valutazione della Scheda Tecnica". Inoltre, al comma 3 ha specificato che tali Piani devono essere redatti sulla base dell'art. 20 del D.Lgs.334/99 e s.m.i. e che sono parte integrante dei Piani di Protezione civile provinciali.

---

(1) "Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose". G.U.n°271/2005

(2) "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della L.59/1997"

La materia è inoltre regolata dalla L.R. 1/2005 "Norme in materia di Protezione civile e Volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di protezione Civile " che all'art.4, comma 2 prevede per la Regione, attività di indirizzo e coordinamento degli organismi di diritto pubblico e di ogni altra organizzazione pubblica e privata operante sul territorio regionale".

I principali contenuti della pianificazione dell'emergenza esterna sono l'oggetto del DPCM 25/2/2005 "Pianificazione dell'Emergenza esterna degli stabilimenti a rischio d'incidente rilevante- LINEE GUIDA" predisposto ai sensi dell'art. 20, comma 4 del D.Lgs.334/99 dal Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con la Conferenza Unificata. Tale decreto, essendo stato emanato prima del D.Lgs. 238/05 che ha sancito la predisposizione dei P.E.E. anche per gli stabilimenti soggetti all'art.6, si riferisce ai piani relativi agli stabilimenti di cui all'art.8. In attesa quindi che il decreto venga aggiornato anche in riferimento agli stabilimenti soggetti all'art.6, la Regione Emilia Romagna ha deciso di anticiparne in accordo con le Province, gli indirizzi per la predisposizione. Ovviamente, quindi, il testo del DPCM 25/2/2005 ha costituito il principale riferimento per l'analisi e la definizione dei contenuti del presente documento.

Le Linee Guida sono state elaborate dal *Gruppo di Coordinamento RIR* <sup>(3)</sup> istituito dalla Regione nel 2004 per governare in modo unitario e condiviso la materia, e composto da Regione, Province, Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco ed A.R.P.A.

Gli Enti/Strutture che partecipano alla predisposizione del Piano di Emergenza Esterna (P.E.E.) sono invitate ad adeguare la propria dotazione strumentale (attrezzature, DPI, ecc.) e ad adottare le misure organizzative (procedure, informazione, formazione, addestramento degli addetti, ecc.) necessarie ad attuarne quanto previsto.

Le presenti Linee Guida si pongono di stimolo al miglioramento della collaborazione fra gli Enti/Strutture coinvolte e ad una maggiore omogeneità nelle modalità di redazione ed applicazione dei P.E.E. sul territorio regionale. Tale strumento si pone anche l'obiettivo di monitorare l'applicazione, di accertare eventuali criticità, nonché di raccogliere utili indicazioni al fine di un eventuale aggiornamento.

### **1.1 Rapporto tra i Piani di emergenza in materia di protezione civile e il Piano di Emergenza Esterno (P.E.E.) di cui al D.Lgs.334/99 e s.m.i.**

Come già accennato in premessa, la LR. 26/2003 all'art. 10, comma 3, specifica che i P.E.E. sono parte integrante dei Piani provinciali di emergenza in materia di protezione civile.

---

(3) Il Gruppo di Coordinamento RIR, è stato previsto dall'art. 4 della DGR 938/2004, istituito con DDGA n.12709/2004 ed in seguito integrato con DDGA n. 3248/2005, DDGA n.7752/2007 e DDGA n.13347/2007. Ad oggi risulta composto dai seguenti Enti: Regione (DG Ambiente e Difesa del suolo, DG Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e internazionali e DG Sanità e Politiche sociali), Province (rappresentanti dei Servizi Ambiente, Pianificazione e Protezione Civile), A.R.P.A. (Eccellenza impianti a rischio di incidente rilevante) e Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco.

In materia di Protezione civile, il D.Lgs.112/98 ha innovato profondamente il quadro delle responsabilità, ripartendo quelle di pianificazione in sede locale, tra gli organismi di rappresentanza democratica (Regioni ed Enti locali) e lasciando al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri solo la predisposizione dei piani di emergenza di rilievo nazionale.

Nel particolare, per le emergenze di rilievo regionale è conferita:

- alle Regioni, la responsabilità di dettare indirizzi per l'elaborazione dei Piani provinciali di emergenza in materia di protezione civile;
- alle Province, la responsabilità di predisporre i Piani provinciali di emergenza in materia di protezione civile;
- ai Comuni, la responsabilità di predisporre i Piani comunali/intercomunali di emergenza in materia di protezione civile.

La Regione, con la DGR n.1166/2004 ha approvato in materia di protezione civile le "Linee Guida regionali per predisposizione dei piani di emergenza provinciali e comunali". Tali Linee Guida sono state suddivise in stralci, in funzione delle diverse tipologie di rischio, compreso il rischio industriale, oggetto di una specifica integrazione <sup>(4)</sup> delle Linee Guida, datata luglio 2007. Nelle more della predisposizione dei P.E.E. degli stabilimenti RIR entro i termini stabiliti dalla legge regionale, le procedure di attivazione di una emergenza trovano già rappresentazione all'interno dei Piani provinciali di emergenza in materia di protezione civile.

## **1.2 Il P.E.E. : significato ed efficacia**

Il DPCM 25/2/2005, prevede l'attivazione di un insieme di azioni da parte dei vari soggetti pubblici e privati – indicati nella norma – per prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e ridurre e mitigarne le conseguenze.

A tal fine è prevista la redazione di piani di emergenza interni (P.E.I.) ed esterni (P.E.E.) allo stabilimento industriale. I primi sono volti a individuare le azioni da compiere, in caso di emergenza, da parte del gestore e dei suoi dipendenti, mentre i P.E.E. organizzano e coordinano azioni ed interventi di tutti i soggetti coinvolti nella gestione degli incidenti rilevanti, raccordandosi con il P.E.I.

Il P.E.E. per gli stabilimenti di cui all'art.6 è, in base alla legge regionale, predisposto dalla Provincia, sentita l'Arpa e l'Azienda unità sanitaria locale ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, previa consultazione della popolazione, d'intesa con il Prefetto e i Comuni interessati.

Il P.E.E. rappresenta quindi il documento con cui la Provincia organizza l'intervento di protezione civile e tutela ambientale necessario a mitigare i danni di un incidente rilevante.

---

(4) L'integrazione tecnica alle Linee Guida regionali per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali e comunali di cui alla DGR.1166/2004 sono state approvate con DGR. . In essa è contenuto il prototipo di legenda per la predisposizione della Carta del Modello di Intervento- Stralcio Rischio industriale- e la struttura e i contenuti propri dei Piani di emergenza .

Tale Piano è redatto sulla base delle conclusioni della valutazione della *Scheda Tecnica*, oppure, in mancanza di tali risultanze, sulla base delle informazioni fornite dal Gestore (art.10 L.R. 26/03 e s.m.i.). Il P.E.E., una volta redatto, è inviato a tutti gli Enti che hanno partecipato alla sua stesura e, per conoscenza, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – e al Dipartimento di Protezione Civile, come stabilito dall'art.20, comma 1 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.

### **1.3 Proposta di iter di approvazione di un P.E.E.**

Al fine di uniformare e semplificare le procedure di approvazione dei P.E.E., si propone di procedere come di seguito specificato.

Per la redazione del P.E.E. la Provincia definisce una scala di priorità per gli stabilimenti con *Scheda Tecnica* già validata e successivamente, per quelli con la *Scheda Tecnica* non validata, in forma di "P.E.E. provvisorio". Al fine di adempiere all'obbligo nei termini previsti e sulla base delle priorità individuate, la Provincia avvia l'attività preparatoria ed istruttoria del Piano, convocando tutti i soggetti indicati dalla norma regionale ed eventuali altri soggetti direttamente o indirettamente interessati. L'istituzione di un "Gruppo di Coordinamento" come di seguito definito, costituisce metodologia ottimale di lavoro.

**Prefettura:** intesa giuridica ed istituzionale, gestione unitaria dell'emergenza, e rapporti con le Forze dell'ordine;

**Comuni:** intesa giuridica ed istituzionale, supporto tecnico e territoriale, rapporti con il gestore, gestione locale dell'emergenza, informazione alla popolazione;

**Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:** competenza tecnica e competenza di soccorso tecnico urgente sugli scenari di evento ed attività operative;

**Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente:** supporto tecnico scientifico su scenari di evento, rapporti con il CVR ed attività operative;

**Dipartimento Sanità pubblica Azienda USL <sup>(5)</sup>:** supporto tecnico scientifico su misure di prevenzione e protezione dei rischi per la salute ed attività operative;

**Servizio 118,** competenza sul servizio di emergenza sanitaria extraospedaliera ed attività operative<sup>(6)</sup>;

---

(5) In particolare, il Dipartimento Sanità pubblica Azienda USL: contribuisce alla prevenzione degli eventi incidentali nell'ambito della propria attività di vigilanza, collabora alla definizione delle attrezzature e dei DPI per la protezione del personale che interviene nelle emergenze, definisce le modalità di decontaminazione dei soggetti coinvolti nell'emergenza, definisce le attività necessarie al rapido allontanamento degli animali presenti negli allevamenti eventualmente presenti all'interno delle zone delimitate dal P.E.E.

(6) In particolare, il Servizio 118: individua le priorità di intervento e le strutture ospedaliere a cui indirizzare i feriti e definisce le modalità di intervento sui feriti in funzione delle sostanze a cui sono stati prevedibilmente esposti. È opportuno che anche le Aziende sanitarie che non sono sede

**Agenzia Regionale di Protezione Civile:** supporto tecnico ed operativo;

**Gestore:** supporto tecnico ed informativo sulle attività e sostanze presenti nello stabilimento e gestione interna delle emergenze;

**eventuali altri enti direttamente o indirettamente interessati** <sup>(7)</sup>.

Sarà cura del Gruppo di Coordinamento, definire e condividere le informazioni necessarie e disponibili sullo stabilimento, concordare il metodo di lavoro, i compiti dei componenti ed i tempi per la redazione del P.E.E.

La Provincia prima dell'approvazione del P.E.E. procede alla condivisione del testo con gli Enti/Strutture interessati. Ai fini della consultazione preventiva della popolazione e nelle more dell'emanazione da parte del Ministro dell'Ambiente, del regolamento di cui all'art. 20, comma 6 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. con cui si provvede a disciplinare le forme, la Provincia, definisce le modalità di consultazione, anche avvalendosi della collaborazione delle Autorità locali e stabilisce i tempi per l'invio di eventuali osservazioni. Infine, la Provincia procede con l'acquisizione delle intese del Prefetto e del Comune.

Il Piano è approvato dalla Provincia nei modi e nei termini previsti dallo Statuto dell'Ente e la delibera di approvazione contiene le controdeduzioni alle osservazioni pervenute. Il P.E.E. viene quindi pubblicato e trasmesso agli Enti ed organismi di competenza, essendo in carico alla Provincia il compito di assicurarne la massima diffusione ed informazione.

#### **REVISIONI ED AGGIORNAMENTI DEL PIANO**

Il P.E.E., come già evidenziato, è sottoposto a periodiche revisioni ed aggiornamenti (cfr. Par. 2.6) anche in funzione di variazioni degli elementi conoscitivi relativi allo stabilimento, che ne sono alla base.

La revisione e gli aggiornamenti del P.E.E. devono essere trasmessi dalla Provincia a tutti gli Enti/Strutture già in possesso della precedente versione, in attesa di essere inseriti negli aggiornamenti periodici del Piano, come stabilito dall'articolo 20 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.

## **2. SCHEMA DI PIANO DI EMERGENZA ESTERNA**

### **2.1 Parte generale - Descrizione del sito**

Il sito di riferimento per la redazione del P.E.E. deve essere descritto almeno relativamente a tre componenti fondamentali:

- Inquadramento territoriale;
- Informazioni sullo stabilimento;

---

di Centrale Operativa 118 siano informate della redazione del P.E.E. in quanto sono tenute ad elaborare un proprio piano per massiccio afflusso di feriti.

(7) per es. gli Enti di gestione territoriale (Servizio Tecnico di Bacino, Consorzi di bonifica, Aziende fornitrici di servizi a rete, ecc.), Capitaneria di porto, Coordinamento provinciale delle Associazioni di volontariato ecc.

- Individuazione degli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili.

I gestori degli stabilimenti soggetti all'art.6 del D.Lgs.334/99 e s.m.i., ai sensi della Legge regionale n.26/2003 devono presentare alla Provincia una *Scheda Tecnica*. Tale scheda, come previsto dalla normativa regionale, è sottoposta ad un procedimento di valutazione da parte della Provincia che si avvale del CVR. La Provincia in aggiunta a tali informazioni può acquisire ulteriori elementi che ritiene necessari al fine di una più completa trattazione e descrizione del sito.

L'**inquadramento territoriale** è necessario per fornire una descrizione chiara ed esaustiva dell'intorno dello stabilimento. Si compone di una parte descrittiva e di una parte cartografica. La *Scheda Tecnica* contiene gli elementi fondamentali per tale inquadramento ma non sono esaustivi ai fini della definizione del P.E.E. Dovranno quindi essere approfonditi elementi quali gli aspetti geo-morfologici ed idrografici del territorio e le condizioni meteorologiche, sulla base dei dati disponibili forniti dalle stazioni meteo presenti nell'area interessata.

Le **informazioni sullo stabilimento** sono di primaria importanza per stabilire le caratteristiche dei pericoli cui potrebbero essere esposti la popolazione ed i soccorritori in caso di incidente rilevante. Il P.E.E. deve riportare tutti i riferimenti utili relativi al gestore, ai responsabili della sicurezza e al responsabile dell'attuazione del P.E.I. Inoltre, devono essere riportate le informazioni relative alle attività svolte all'interno dello stabilimento e ai processi produttivi che in esso si realizzano, alle sostanze/preparati utilizzate e/o stoccate fornendo una scheda di sintesi con le caratteristiche di pericolosità delle sostanze (denominazione, numero CAS, simbolo, frasi di rischio, ecc.).

L'individuazione degli **Elementi territoriali ed ambientali vulnerabili** è necessaria per identificare correttamente i recettori (umani ed ambientali) potenzialmente soggetti ai danni di un evento incidentale. A tal fine occorre verificare la coerenza tra le informazioni fornite nella *Scheda Tecnica* e gli elementi vulnerabili individuati nel PTCP e negli strumenti urbanistici comunali, secondo i criteri di cui al DM 9/5/2001 ("Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante") ed in conformità alle disposizioni di cui all'art. A3-bis dell'allegato della L.R.20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso dei territori".

Inoltre dovranno essere approfonditi il dato demografico (con particolare riferimento alla distribuzione della popolazione nelle abitazioni e nei luoghi soggetti a particolare affollamento continuo o saltuario) e l'eventuale presenza di altri insediamenti industriali (non RIR) che per tipologia e sostanze detenute potrebbero concorrere a rendere più gravosi gli effetti di un incidente nello stabilimento RIR (si veda al riguardo la DDGA n. 7528/2004).

Tutti gli elementi di cui sopra, saranno previsti nelle cartografie di cui al Paragrafo 2.5. ed in particolare nella carta/carte degli Elementi Territoriali e Ambientali Vulnerabili.

## **2.2 Scenari incidentali**

### **2.2.1 Tipologia degli eventi incidentali, valori di soglia per la valutazione degli effetti e delimitazione delle "Zone di pianificazione"**

Gli effetti dello scenario incidentale rappresentano l'interazione dell'incidente rilevante con il territorio e le relative componenti territoriali. Gli eventi ragionevolmente credibili, che potrebbero originarsi all'interno dello stabilimento ed evolvere in scenari incidentali quali il rilascio di materia (rilascio tossico ed ecotossico) e rilascio di energia (incendio ed esplosione), sono determinati dal Gestore dello stabilimento nell'ambito della redazione della *Scheda Tecnica* e validati in fase istruttoria.

Ai fini del P.E.E. è necessaria quindi la predisposizione di una apposita relazione tecnica che deve contenere almeno gli elementi di seguito indicati ed esplicitati:

1. descrizione degli eventi incidentali;
2. descrizione delle sostanze coinvolte;
3. descrizione degli scenari incidentali;
4. valutazione delle conseguenze: *Zone* di pianificazione di emergenza esterna e misure di protezione;
5. rappresentazione cartografica delle *Zone* di pianificazione dell'emergenza esterna al fine di individuare gli elementi sensibili.

#### **Descrizione degli eventi incidentali (evento sorgente)**

Descrizione degli eventi incidentali (rottura di una valvola, rottura di una manichetta, fessurazione di un serbatoio ecc..) ritenuti credibili, che evolvono in scenari incidentali, con l'esplicitazione dell'unità critica dalla quale origina l'evento di riferimento e dell'eventuale sostanze pericolosa rilasciata.

#### **Descrizione delle sostanze coinvolte**

Descrizione delle sostanze coinvolte nell'evento incidentale, delle condizioni di utilizzo e delle quantità rilasciate. In particolare, per le sostanze che possono causare effetti negativi all'esterno dello stabilimento, è necessario definire le tipologie dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) di cui deve essere dotato il personale che interviene in caso di emergenza, in funzione degli effetti sulla salute di tali sostanze e sulla base delle informazioni contenute nelle schede di sicurezza. E' inoltre opportuno indicare i mezzi estinguenti e di contenimento idonei.

#### **Descrizione degli scenari incidentali**

Descrizione degli scenari incidentali (incendio, esplosione, rilascio sostanze tossiche/ecotossiche) e della relativa frequenza di accadimento, con l'esplicitazione delle condizioni meteorologiche e dei codici di calcolo utilizzati per determinarlo. Gli scenari incidentali possono essere classificati in base agli effetti che generano, come indicato nella seguente Tabella 1.

Tabella 1: Classificazione degli scenari incidentali sulla base degli effetti prodotti

Effetti	Scenario
<b>Irraggiamento</b>	<b>Incendi:</b> POOL FIRE (incendio di pozza di liquido rilasciato sul terreno) JET FIRE (incendio di sostanza infiammabile in pressione che fuoriesce da un contenitore) FLASH FIRE (innesco di una miscela infiammabile lontano dal punto di rilascio con conseguente incendio) FIREBALL (incendio derivante dall'innesco di un rilascio istantaneo di gas liquefatto infiammabile ad.es. provocato dal Bleve)
<b>Sovrapressione</b>	<b>Esplosione:</b> VCE (esplosione di nube di vapori – miscela di combustibile–comburente – sviluppata in ambiente ad elevato grado di confinamento (serbatoio, edificio, ecc...)) UVCE (esplosione di nube di vapori in ambiente non confinato) BLEVE (conseguenza dell'improvvisa perdita di contenimento di un recipiente in pressione contenente liquido infiammabile surriscaldato o un gas liquefatto; gli effetti sono dovuti anche allo scoppio del contenitore con lancio di frammenti)
<b>Tossicità</b>	Rilascio di sostanze pericolose per l'uomo o per l'ambiente. In questa categoria rientrano anche i prodotti tossici della combustione generati a seguito di un incendio

**Valutazione delle conseguenze: Zone di pianificazione di emergenza esterna e misure di protezione**

Il territorio esterno allo stabilimento che risulta coinvolto dalla ricaduta degli effetti di un incidente rilevante deve essere oggetto di pianificazione di emergenza esterna. Il territorio è suddiviso, a seconda della gravità dell'effetto, in aree di danno di forma generalmente circolare il cui centro è identificato nel punto di origine dell'evento. La misurazione e la perimetrazione delle aree di danno è solitamente effettuata mediante l'utilizzo di software specifici.

Le *Zone* di interesse per l'organizzazione delle attività di pianificazione dell'emergenza esterna, sono definite sulla base dell'estensione delle aree di danno derivanti dalla conclusione del procedimento di validazione della *Scheda Tecnica*. In attesa di tale validazione, le *Zone*, sono definite sulla base dell'estensione delle aree di danno dichiarate dal gestore nella *Scheda Tecnica*, e individuate sulla base della seguente tabella 2.

La superficie delle *Zone* non potrà essere inferiore alle aree di danno, ma sarà nel caso più ampia, in virtù di situazioni di particolare vulnerabilità del territorio o in funzione di specifiche azioni di intervento e soccorso.



Tabella 2: Correlazione tra Aree di danno e Zone di pianificazione dell'emergenza esterna

Valori di soglia	Area di danno	Zona DPCM 25/2/2005 <sup>(8)</sup>
<b>Incendio (radiazione termica stazionaria)</b>		
12,5 KW/m <sup>2</sup>	Elevata letalità	di sicuro impatto
5 KW/m <sup>2</sup>	Lesioni irreversibili	di danno
3 KW/m <sup>2</sup>	Lesioni reversibili	di attenzione <sup>(9)</sup>
<b>BLEVE (radiazione termica variabile)</b>		
Raggio fireball	Elevata letalità	di sicuro impatto
200 KJ/m <sup>2</sup>	Lesioni irreversibili	di danno
125 KJ/m <sup>2</sup>	Lesioni reversibili	di attenzione <sup>(11)</sup>
<b>VCE-esplosione (sovrappressione di picco)</b>		
0,3 bar		
0,6 bar spazi aperti	Elevata letalità	di sicuro impatto
0,07 bar	Lesioni irreversibili	di danno
0,03 bar	Lesioni reversibili	di attenzione <sup>(11)</sup>
<b>FLASH FIRE /nube di vapori infiammabili (radiazione termica istantanea)</b>		
LFL (Limite inf. infiammabilità della nube)	Elevata letalità	di sicuro impatto
1/2 LFL (Limite inf. di infiammabilità della nube)	Lesioni irreversibili	di danno
<b>Rilascio tossico/nube di vapori tossici (dose assorbita)</b>		
LC50 (30 min, hmn)	Elevata letalità	di sicuro impatto
IDLH	Lesioni irreversibili	di danno
LOC (1/10 di IDLH)	—————	di attenzione <sup>(11)</sup>

NB: I possibili **danni alle strutture /Effetti domino**, sono valutati sulla base del superamento dei valori di soglia espressi nella Tab. 2 del DM 9/5/2001 e cioè Incendio (12,5 KW/m<sup>2</sup>), BLEVE /Fireball (200-800 m secondo la tipologia del serbatoio), VCE (0,3 bar).

(8) DPCM 25/2/2005: "Pianificazione dell'emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio d'incidente rilevante- LINEE GUIDA"

(9) mancanti e codificate per analogia in ottica conservativa. In particolare, per il rilascio tossico, in assenza di informazioni desunte dalla scheda tecnica valutata dal CVR, la terza zona può essere convenzionalmente assunta pari al doppio della distanza della seconda zona dal centro del pericolo, laddove non possano essere utilizzate soglie di riferimento reperibili in letteratura quali ERPG2, TLW-TWA, LOC ecc

### **Rappresentazione cartografica delle *Zone* di pianificazione dell'emergenza al fine di individuare gli elementi sensibili**

Le aree di estensione degli effetti dello scenario incidentale devono essere riportate, eventualmente in forma di inviluppo, sulla cartografia e rappresentare le *Zone* di pianificazione dell'emergenza esterna: prima zona (di sicuro impatto), seconda zona (zona di danno), terza zona (zona di attenzione). La cartografia di pianificazione dell'emergenza esterna dovrà essere predisposta utilizzando le immagini Raster della Carta Tecnica Regionale fornite dalla Regione Emilia-Romagna oppure immagini Ortofoto Digitali Satellitari.

## **2.3 Modello organizzativo di intervento**

L'incidente rilevante, come definito all'art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs.334/99, e s.m.i. è “un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento e in cui intervengano una o più sostanze pericolose”, quindi un evento che richiede urgenti provvedimenti di difesa per la popolazione e tutela dell'ambiente e tempestive e qualificate azioni per fronteggiarlo, necessitando di una risposta organizzata da parte degli Enti/Strutture che intervengono in emergenza.

### **2.3.1. Definizione dei livelli di allerta e funzioni di supporto**

L'incidente industriale ha per sua stessa definizione un carattere di imprevedibilità ed aleatorietà, nonostante gli studi rivolti alla previsione e prevenzione dei fenomeni. Al contempo nell'ambito della pianificazione esistono tipologie di incidente (incendi, esplosioni, rilasci) e insediamenti industriali molto diversi tra loro. Non sono pertanto da escludere situazioni incidentali che permettano di distinguere diversi livelli di allerta e quindi l'attivazione delle rispettive azioni miranti alla protezione e mitigazione delle conseguenze previste al fine di salvaguardare la salute della popolazione e la tutela dell'ambiente.

Vista la natura degli incidenti industriali, le Province in fase di predisposizione del P.E.E. devono esplicitare, per tutti i soggetti che hanno competenze nella gestione dell'evento, le attività da compiere, distinte per le fasi di attenzione, preallarme, allarme-emergenza esterna, cessato allarme e gestione post-emergenza.

I livelli di allerta sono:

**Attenzione:** stato conseguente ad un evento che, seppur privo di qualsiasi ripercussione all'esterno dell'attività produttiva per il suo livello di gravità, può o potrebbe essere avvertito dalla popolazione creando così una forma incipiente di allarmismo e preoccupazione, per evitare la quale si rende necessario attivare una procedura informativa da parte dell'Amministrazione comunale. In questa fase, il gestore informa i soggetti individuati nel P.E.E. in merito agli eventi in corso, al fine di consentirne l'opportuna gestione.

**Preallarme:** si instaura uno stato di «preallarme» quando l'evento, pur sotto controllo, per la sua natura o per particolari condizioni ambientali, spaziali, temporali e meteorologiche, possa far temere un

aggravamento o possa essere avvertito dalla maggior parte della popolazione esposta, comportando la necessità di attivazione delle procedure di sicurezza e di informazione. Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che, per la vistosità o fragorosità dei loro effetti (incendio, esplosione, fumi, rilasci o sversamenti di sostanze pericolose), vengono percepiti chiaramente dalla popolazione esposta, sebbene i parametri fisici che li caratterizzano non raggiungano livelli di soglia che dalla letteratura sono assunti come pericolosi per la popolazione e/o l'ambiente. In questa fase, il gestore richiede l'intervento di squadre esterne dei Vigili del Fuoco e informa i soggetti individuati nel P.E.E. L'Autorità individuata in tale Piano assume il coordinamento della gestione dell'emergenza al fine di consentire un'attivazione preventiva delle strutture, affinché si tengano pronte a intervenire in caso di evoluzione negativa dello scenario incidentale.

**Allarme - Emergenza Esterna allo stabilimento:** si instaura uno stato di «allarme» quando l'evento incidentale richiede, per il suo controllo nel tempo, l'ausilio dei Vigili del Fuoco e, fin dal suo insorgere o a seguito del suo sviluppo incontrollato, può coinvolgere, con i suoi effetti infortunistici, sanitari ed inquinanti, le aree esterne allo stabilimento. Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che possono dare origine esternamente allo stabilimento a valori di irraggiamento, sovrappressione e tossicità superiori a quelli solitamente presi a riferimento per la stima delle conseguenze (DPCM 25/02/2005). In questa fase, si ha l'intervento di tutti i soggetti individuati nel P.E.E.

**Cessato allarme:** la procedura di attivazione del cessato allarme è assunta dai soggetti individuati nel P.E.E., sentite le strutture operative e gli amministratori locali, quando è assicurata la messa in sicurezza del territorio e dell'ambiente.

Per la gestione del **post-emergenza**, la Provincia, richiede che siano attivati gli eventuali provvedimenti di ripristino e bonifica delle aree interessate dall'evento.

Le necessarie funzioni di supporto, che hanno il vantaggio di snellire il Piano e rendere più tempestive le risposte operative da attivarsi nell'ambito del P.E.E., devono essere definite in relazione alle caratteristiche dell'evento incidentale, degli scenari individuati e delle altre esigenze organizzativo-gestionali. Potrebbe quindi non essere necessario attivare tutte le funzioni previste dal Metodo Augustus.

### **2.3.2 Organizzazione in emergenza**

L'organizzazione delle procedure di intervento e dei flussi comunicativi da attivare in relazione ai diversi livelli di allerta è di fondamentale importanza per poter garantire la correttezza dell'azione. A tal fine può essere opportuno stipulare convenzioni ad hoc con le componenti pubbliche e private in grado di offrire personale e mezzi adeguati in relazione all'evoluzione degli eventi incidentali. In particolare si dovranno affrontare nel P.E.E. i seguenti aspetti:

#### La sala operativa h24

L'attivazione del P.E.E. è supportata da una struttura permanente, in funzione h24, che può essere individuata tra quelle già operanti sul territorio. In caso di incidente rilevante, può essere attivata una struttura idonea con le modalità previste dal P.E.E. per l'applicazione del piano medesimo, dalla quale coordinare i soccorsi.

### La viabilità di emergenza

Rappresenta un elemento strategico della gestione dell'emergenza per consentire un rapido isolamento delle zone investite dall'evento incidentale o comunque a rischio. Il Piano deve tener conto altresì dei tempi di intervento dei mezzi di emergenza in funzione delle diverse condizioni di traffico. Il P.E.E. deve individuare, e riportare in apposita cartografia di scala adeguata:

- i percorsi alternativi per l'accesso dei mezzi di soccorso;
- i punti nodali in cui deviare o impedire il traffico;
- i posti di blocco e cancelli;
- i percorsi preferenziali per l'evacuazione della popolazione (vie di fuga).

### I flussi di comunicazione

Il P.E.E. deve definire tutti i flussi di comunicazione prevedibili a seguito dell'attivazione dello stesso, in relazione ai diversi livelli di allerta.

### L'evacuazione assistita

L'individuazione nel P.E.E. dei mezzi di trasporto adeguati e del personale appartenente alle organizzazioni di protezione civile qualificato ed addestrato ad assistere la popolazione è indispensabile per organizzare in maniera efficace e tempestiva l'evacuazione assistita. Inoltre è fondamentale individuare e allestire le strutture di ricovero in cui far confluire la popolazione colpita.

## **2.3.3 Ruoli, compiti ed attività degli enti/strutture interessate**

Si riportano le principali attività in capo alle strutture operative e agli Enti interessati, distinguendo tre fasi di riferimento:

- una "**fase di pianificazione**", che si riferisce alle attività da porre in essere nell'ordinarietà;
- una "**fase di attenzione e preallarme**" (se previste). In questa fase può essere attivato il C.C.S. In tal caso gli Enti/Strutture sotto elencati partecipano con il proprio Referente.
- una "**fase di allarme-emergenza**", che si riferisce alle attività da porre in essere in fase di allarme-emergenza esterna allo stabilimento, ed eventualmente in post-emergenza. In questa fase come per la precedente fase di attenzione e preallarme può essere attivato il C.C.S.

### **Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo**

*In fase di pianificazione:*

- Partecipa al Gruppo di coordinamento per la predisposizione dei P.E.E., di cui al Par. 1.3, esprimendo l'intesa ai sensi dell'art.10 della LR.26/03 e s.m.i. ;

*In fase di attenzione e preallarme:*

- Attiva i livelli di attenzione e di preallarme.

- Attiva i contatti con i Vigili del Fuoco, Sindaco Province e Agenzia di Protezione Civile ed A.R.P.A circa eventi incidentali in corso e loro evoluzione;
- In caso di necessità convoca e presiede il Centro di Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) e, se ritenuto opportuno, istituisce in loco un Centro Operativo Misto (C.O.M.);

*In fase di allarme-emergenza:*

- Attiva la fase di allarme;
- Mantiene i contatti con i Vigili del Fuoco, Sindaco, Province e Agenzia Regionale di Protezione Civile ed A.R.P.A circa l'emergenza in corso;
- Informa gli Organi Centrali quali Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Ministero dell'Ambiente e Ministero dell'Interno;
- Assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei Sindaci dei comuni interessati, e mantiene i necessari contatti con il Dipartimento, il Ministero dell'Interno, l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, la Provincia e l'A.R.P.A., il D.S.P. dell'Azienda USL;
- Chiede, se necessario, il concorso delle Forze dell'Ordine;
- Valuta con il Sindaco, le misure di protezione da fare adottare alla popolazione sulla base delle informazioni fornite dalle strutture tecniche intervenute;
- In base alle informazioni acquisite convoca e presiede il Centro di Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) e, se ritenuto opportuno, istituisce in loco un Centro Operativo Misto (C.O.M.);
- Sentito il Sindaco interessato e gli organi tecnici competenti, dirama comunicati stampa e/o radio e televisione per informare la popolazione in ordine all'evoluzione degli eventi, fornendo indicazioni sulle norme di comportamento da adottarsi;
- Sentito il Sindaco, i Vigili del Fuoco, l'Azienda U.S.L., l'A.R.P.A ed il Gestore dello stabilimento, verificato il venir meno dello stato di pericolo, provvede alla diramazione del cessato allarme.

## **Sindaco**

*In fase di pianificazione:*

- Partecipa al Gruppo di coordinamento per la predisposizione dei P.E.E., di cui al Par. 1.3, - esprimendo l'intesa ai sensi dell'art.10 della LR.26/03 e s.m.i;
- Attiva campagne informative alla popolazione interessata.

*In fase di attenzione e preallarme:*

- Si accerta circa l'evoluzione dell'evento incidentale in corso;

- In base alle informazioni acquisite comunica alla popolazione le misure di protezione da adottare.

*In fase di allarme-emergenza:*

- Assume il coordinamento delle azioni di assistenza alla popolazione adottando tutti i provvedimenti necessari ad assicurare la pubblica incolumità;
- Attiva le strutture operative comunali di Protezione Civile anche attraverso l'istituzione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
- In base alle indicazioni fornite dal Gestore, dai VV.F. e dalla Prefettura avvisa la popolazione dell'evento incidentale in corso, comunicando le misure di protezione da adottare a tutela delle stesse;
- Qualora la situazione lo necessiti, dispone l'apertura di un centro di accoglienza temporanea per l'assistenza alla popolazione evacuata, anche avvalendosi delle Associazioni di volontariato;
- Cessata l'emergenza, si adopera per il ripristino delle condizioni di normalità e per l'ordinato rientro della popolazione presso le abitazioni.

### **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**

*In fase di pianificazione:*

- Partecipa al Gruppo di coordinamento per la predisposizione dei P.E.E., di cui al Par. 1.3.

*In fase di attenzione e preallarme:*

- In caso d'intervento, assume la direzione delle operazioni, valuta l'evoluzione dell'incidente e ne dà comunicazione al Prefetto.

*In fase di allarme-emergenza:*

- Assume la direzione e la responsabilità delle operazioni sul luogo dell'evento coordinandosi con le altre strutture di pronto intervento, le forze di polizia e con il gestore, fino alla messa in sicurezza della scena;
- Dispone l'invio delle squadre disponibili sul territorio e ne coordina tutte le attività connesse al soccorso tecnico urgente;
- Avverte immediatamente la Prefettura - UTG, il Sindaco e l'Agenzia di Protezione Civile, fornendo aggiornamenti sull'evolversi della situazione incidentale.

## **Agenzia Regionale di Protezione Civile**

### *In fase di pianificazione:*

- Promuove studi miranti ad una sempre maggiore caratterizzazione del rischio industriale;
- Predispose ed aggiorna le Linee Guida regionali per la pianificazione di emergenza provinciale e comunale (LR.1/2005), di cui il P.E.E. è parte integrante.
- Partecipa al Gruppo di coordinamento per la predisposizione dei P.E.E., di cui al Par. 1.3.

### *In fase di allarme-emergenza:*

- Raccoglie immediatamente le informazioni sulle caratteristiche dell'incidente;
- Fornisce supporto tecnico-scientifico mediante gli strumenti (reti, software e banche dati) disponibili al proprio interno;
- Convoca, se necessario, il Comitato Regionale per l'Emergenza e la Commissione Regionale Grandi Rischi Industriali e Trasporti;
- Attiva gli interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza anche su richiesta degli Enti territorialmente interessati.

## **Provincia**

### *In fase di pianificazione:*

- Predispose, aggiorna e diffonde i P.E.E. per gli stabilimenti di cui all'art.6 del DLgs.334/99 e s.m.i. sentita l'ARPA, l'Azienda U.S.L. e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competenti, d'Intesa con il Prefetto e i Comuni interessati, ai sensi dell'art.10 della LR.26/03 e s.m.i. (cfr. Par.1.3).

### *In fase di allarme-emergenza:*

- Fornisce, se necessario, supporto tecnico-logistico durante la fase di gestione dell'emergenza;
- Vigila sulla propria rete stradale infrastrutturale e mette a disposizione, in caso di necessità, le proprie strutture tecniche.

**A.R.P.A (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente)***In fase di pianificazione:*

- Partecipa al Gruppo di coordinamento per la predisposizione dei P.E.E., di cui al Par. 1.3, sia attraverso l'Eccellenza Grandi Rischi industriali, che attraverso la sezione provinciale territorialmente competente;
- Supporta il Sindaco per l'informazione alla popolazione.

*In fase di allarme-emergenza:*

- Attraverso il Centro Funzionale di Arpa Sim (Servizio Idro- Meteorologico), assicura il monitoraggio continuo dei parametri meteorologici di possibile influenza sull'evento, ne valuta l'evoluzione nel tempo;
- Attraverso le Sezioni Provinciali territorialmente competenti, svolge funzione di supporto tecnico specialistico per il controllo e la tutela dell'ambiente effettuando, se necessario, prelievi ed analisi di campioni di aria, acqua e terreno;
- Collabora con Vigili del Fuoco e col Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL al fine di proporre al Sindaco e al Prefetto i provvedimenti più idonei per la tutela della pubblica incolumità e la protezione dell'ambiente.

**Dipartimento di Sanità Pubblica (D.S.P.) dell'Azienda U.S.L.***In fase di pianificazione:*

- Partecipa al Gruppo di coordinamento per la predisposizione dei P.E.E., di cui al Par. 1.3;
- Supporta il Sindaco per l'informazione alla popolazione.

*In fase di attenzione e preallarme:*

- Valuta l'eventuale rischio sanitario e propone al Sindaco e al Prefetto le misure di carattere igienico-sanitarie da adottare a tutela della popolazione.

*In fase di allarme-emergenza:*

- Provvede, in collaborazione con ARPA, a valutare il rischio sanitario e a proporre al Sindaco e al Prefetto, le misure di carattere igienico-sanitario da adottare a tutela della popolazione;
- Fornisce il necessario supporto tecnico per la definizione del livello di rischio e della cessata emergenza, per la gestione post-emergenza e per il ripristino delle aree interessate dall'evento.

**Servizio 118***In fase di pianificazione:*

- Partecipa al Gruppo di coordinamento per la predisposizione dei P.E.E., di cui al Par. 1.3.



*In fase di attenzione e preallarme:*

- Attraverso la Centrale Operativa 118 provvede ad inviare sul posto tutti i mezzi di soccorso sanitario resi necessari dalla natura e dalle dimensioni dell'evento incidentale e ad allertare le idonee strutture ospedaliere.

*In fase di allarme-emergenza:*

- Attraverso la Centrale Operativa 118 provvede ad inviare sul posto tutti i mezzi di soccorso sanitario resi necessari dalla natura e dalle dimensioni dell'evento incidentale ed ad allertare le idonee strutture ospedaliere.

## **Gestore dello stabilimento**

*In fase di pianificazione:*

- Partecipa al Gruppo di coordinamento per la predisposizione dei P.E.E., di cui al Par. 1.3;
- Fornisce notizie utili al Sindaco per l'informazione alla popolazione.

*In fase di attenzione e preallarme:*

- Comunica l'avvenuto evento incidentale a Vigili del Fuoco, 118 e Prefetto;
- Attiva il Piano di Emergenza Interno (P.E.I.) e le procedure previste in caso di emergenza;
- All'arrivo dei Vigili del Fuoco si mette a disposizione fornendo tutte le informazioni utili alla gestione dell'evento e, se richiesto, mette a disposizione il proprio personale e le proprie attrezzature.

*In fase di allarme-emergenza:*

- Comunica l'avvenuto evento incidentale a Vigili del Fuoco, 118 e Prefetto;
- Attiva il Piano di Emergenza Interno e le procedure previste in caso di emergenza;
- All'arrivo dei Vigili del Fuoco si mette a disposizione fornendo tutte le informazioni utili alla gestione dell'evento e, se richiesto, mette a disposizione il proprio personale e le proprie attrezzature.

## **2.4 L'informazione alla popolazione**

I riferimenti normativi sulle industrie a rischio di incidente rilevante succeduti nel tempo si caratterizzano come norme guida anche in tema di comunicazione del rischio, non ultimo il D.P.C.M. 16 febbraio 2007 "Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale".

Quest'ultimo atto evidenzia tra l'altro che il P.E.E. deve contenere una specifica Sezione denominata "Informazione alla Popolazione" con lo scopo di completare il quadro delle azioni che devono essere realizzate dalle Autorità pubbliche locali in merito agli interventi di prevenzione del rischio e di mitigazione delle conseguenze di una emergenza di natura industriale.

In tale sezione devono essere raccolti elementi specifici riguardanti:

- la campagna informativa preventiva curata dal Sindaco/i del Comune/i sul cui territorio sono ubicati o ricadono gli effetti degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, finalizzata a far conoscere alla popolazione i pericoli di un incidente rilevante;
- i comportamenti da adottare in caso di allarme che segnali un evento incidentale in corso;
- la riproduzione della Scheda Informativa di cui all'Allegato V del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
- il messaggio informativo in emergenza.

Ai sensi dell'art.22, comma 4 del D.Lgs. 334/99 i Comuni ove sono localizzati gli stabilimenti soggetti a notifica, devono portare tempestivamente a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore, eventualmente rese maggiormente comprensibili, includendo almeno quelle contenute nelle sezioni 1/7 della scheda informativa. Al comma 6, l'articolo sottolinea come le informazioni su misure di sicurezza e norme di comportamento da adottare, siano fornite dal Comune alle persone che possono essere coinvolte in caso di incidente rilevante, e che queste informazioni debbano essere sempre aggiornate e permanentemente a disposizione del pubblico.

Lo scopo prioritario dell'informazione è quello di rendere consapevoli i cittadini dell'esistenza del rischio industriale e della possibilità di mitigare le conseguenze di un incidente rilevante, attraverso le misure di autoprotezione da adottare, nonché dei comportamenti da assumere alla luce delle indicazioni fornite dal P.E.E e dalla Scheda di informazione divulgata dal Comune.

Il messaggio informativo deve, pertanto, raggiungere tutti i soggetti interessati dal rischio attraverso un sistema di diffusione capillare e deve essere integrato dalla promozione di adeguate azioni finalizzate a stimolare la partecipazione attiva ed il coinvolgimento dei cittadini, in modo da assicurare una efficiente gestione del territorio da parte delle Autorità pubbliche preposte, nei casi di emergenze di natura industriale. L'informazione sul rischio si distingue in tre momenti caratterizzati da specifiche esigenze di contenuto e modalità di erogazione e diffusione:

- Informazione preventiva: Finalizzata a mettere ogni individuo nella condizione di essere consapevole del rischio a cui è esposto, di riconoscere le forme di allertamento e di assumere comportamenti adeguati durante l'emergenza;
- Informazione in emergenza: Finalizzata ad allertare la popolazione interessata da una emergenza e ad informarla costantemente sull'evoluzione dell'evento e sui comportamenti da seguire;
- Informazione post- emergenza: Finalizzata a ripristinare lo stato di normalità attraverso la comunicazione del cessato allarme.

**L'informazione preventiva** deve vertere sui seguenti argomenti:

1. la *fonte del rischio*, intesa come descrizione delle attività produttive presenti nello stabilimento finalizzata a promuovere nuove conoscenze e rimuovere eventuali pregiudizi; tale comunicazione deve essere descrittiva e comprensibile;

2. *l'incidente rilevante*, inteso come l'illustrazione delle conseguenze dell'incidente, della loro gravità e delle azioni di mitigazione attuate per ridurre gli effetti e la probabilità di accadimento; tale comunicazione deve essere descrittiva e comprensibile;
3. *l'emergenza*, intesa come la descrizione dei segnali di allertamento e delle norme di comportamento da adottare in caso di incidente, finalizzata a fornire istruzioni sulle azioni da compiere in caso di emergenza in relazione ai contenuti dell'allertamento; tale comunicazione deve essere operativa, incisiva e sintetica.

Gli strumenti attraverso i quali viene promossa la campagna informativa possono realizzarsi in modo capillare attraverso il recapito di volantini, in tutte le abitazioni e luoghi di lavoro compresi nelle aree pianificate, e/o assemblee pubbliche da realizzarsi con la partecipazione di tecnici esperti appartenenti alle strutture operative che hanno partecipato alla predisposizione del P.E.E.

I volantini devono essere caratterizzati da uno stile telegrafico ed essenziale, con grafica essenziale ed efficace; sono utili per comunicare numeri di telefono ed indirizzi, in quanto possono facilmente essere conservati ed avere un'ampia diffusione. Le informazioni utili possono essere completate dall'inserimento di pagine web dedicate, sul sito del Comune.

In questa fase il Gestore deve fornire al Comune l'assistenza necessaria per una corretta e chiara azione informativa.

**L'informazione in emergenza** attiene al sistema di pronto allarme, all'eventuale ordine di evacuazione per la popolazione interessata, alle linee di comunicazione dedicate e ai sistemi di diffusione dei dati sull'evolversi dell'incidente. I mezzi che possono essere usati sono:

- comunicati stampa, caratterizzati da uno stile asciutto, scarno, finalizzato agli aspetti tecnici dell'informazione;
- messaggi audio, dal testo molto breve e realizzato in modo da catturare immediatamente l'attenzione;
- altoparlanti, utili quando la situazione di emergenza è tale da non consentire o rallentare gli altri strumenti di comunicazione; questo strumento raggiunge chiunque sia a portata di voce, a prescindere dalla sua volontà di ricevere il messaggio.

Il sistema telefonico può essere un mezzo di comunicazione utile e veloce in situazioni di emergenza, ma in considerazione delle numerose chiamate che pervengono agli Enti, è fondamentale fornire al personale addetto ai centralini informazioni precise e sintetiche ed omogenee, da diffondere al fine di evitare, o quantomeno ridurre, confusione o situazioni di panico.

Particolare importanza può assumere la diffusione dei messaggi inerenti l'evolversi della situazione incidentale attraverso mass-media quali radio, televisione e quotidiani. Il comportamento collettivo in situazioni di emergenza, infatti, può essere positivamente tradotto dai comunicati ufficiali, in quanto, in mancanza di una diffusa cultura di protezione civile, la popolazione può essere preda di voci allarmistiche, che possono rafforzarsi a scapito del contenuto dei comunicati stessi. Per tale motivo è necessario individuare preventivamente un unico responsabile delle comunicazioni in fase di emergenza.

**L'informazione post-emergenza** è finalizzata a ripristinare lo stato di normalità attraverso la comunicazione del cessato allarme.

## **2.5 Riassunto degli elaborati cartografici a corredo del P.E.E.**

Come evidenziato nel testo delle presenti Linee Guida, il P.E.E. viene supportato da alcuni strumenti cartografici che si pongono come obiettivo l'esemplificazione, la schematizzazione e la rappresentazione delle informazioni contenute nel piano stesso. La loro importanza è fondamentale anche come sintesi operativa, essendo un elemento di riferimento e di raccordo univoco tra le autorità locali e le strutture operative.

Gli elementi basilari da tenere in considerazione nella redazione di tali elaborati sono i seguenti:

- Le carte devono seguire il prototipo di legenda indicato nelle Linee Guida regionali per la predisposizione dei Piani di emergenza provinciali e comunali di cui alla DGR n.1166/2004 oggetto delle specifica integrazione relativa al rischio industriale del luglio 2007 [vd. Paragrafo 1.1];
- L'individuazione degli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili deve essere realizzata sulla base delle indicazioni dei PTCP approvati e degli strumenti di pianificazione urbanistica che i Comuni predispongono, e nei quali hanno la possibilità, dietro espressa motivazione, di individuare ulteriori elementi vulnerabili, oltre a quelli indicati nel PTCP. Sono di riferimento anche le Banche-dati di Protezione civile di livello provinciale e comunale (Sistema Azimut), nonché una serie di banche dati disponibili presso altri Enti [vd. Paragrafo 2.1.2];
- Le *Zone di pianificazione* dell'emergenza esterna, sono definite sulla base dell'estensione delle aree di danno derivanti dalla conclusione del procedimento di validazione della *Scheda Tecnica*. In attesa di tale validazione, le *Zone*, sono definite sulla base dell'estensione delle aree di danno dichiarate dal gestore nella *Scheda Tecnica*, e individuate sulla base della tabella 2 di cui al Paragrafo 2.2.1. In tutte le carte predisposte devono essere ben evidenti ed identificabili le diverse *Zone*;
- La scala delle carte deve essere scelta come "la più opportuna" sulla base delle specifiche esigenze legate alle dimensioni e alla chiarezza degli elaborati da predisporre.

Sulla base di questi criteri principali si riassume quale deve essere il corredo minimo delle carte da predisporre nell'elaborazione di un P.E.E. :

- 1. Carta delle Zone di pianificazione:** .... [di cui al Par. 2.2.1 "Tipologia degli eventi incidentali..."];
- 2. Carta/e con gli Elementi Territoriali ed Ambientali vulnerabili** [di cui al Par. 2.1 "Parte-Generale-Descrizione del sito"]. Per ragioni di maggior chiarezza possono essere realizzate anche carte separate;
- 3. Carta del Modello di intervento** [di cui al Par. 2.3.2 "Organizzazione in emergenza- viabilità di emergenza"].

## **2.6 Aggiornamenti, esercitazioni e formazione del personale**

Come stabilito dall'art.20, comma 3 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i, il P.E.E. deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato ad intervalli appropriati e, comunque non superiori a 3 anni.

La revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti sia internamente allo stabilimento, che nel territorio circostante e nei servizi di emergenza. Deve prendere in considerazione i progressi tecnici e le nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

La sperimentazione, necessaria a testare le procedure di attivazione delle strutture operative e la capacità operativa delle istituzioni e di alcuni particolari tipologie di strutture eventualmente presenti nelle zone a rischio (es. scuole, ospedali, centri commerciali, ecc.) deve avvenire mediante esercitazioni periodiche che possono essere svolte anche con diversi gradi di coinvolgimento (es. per soli "posti di comando", senza il coinvolgimento del personale e dei mezzi operativi) ed esercitazioni su scala reale.

In vista della sperimentazione del P.E.E. è opportuno prevedere, oltre alla formazione specifica del personale appartenente a ciascun Ente/ Struttura coinvolta, iniziative comuni di informazione/ formazione/ addestramento dei soggetti che intervengono. In regione è già stata applicata, da parte dell'Az. USL di Bologna, una metodologia didattica e addestrativa come strumento per la formazione del personale dei diversi Enti/Strutture coinvolte nelle operazioni di soccorso a incidenti maggiori e maxi-emergenze.

Inoltre, è compito del gestore l'informazione, formazione e addestramento del proprio personale preposto alla gestione dell'emergenza, con attività formativa propedeutica alla conoscenza del P.E.E. all'interno dello stabilimento, anche al fine del necessario raccordo tra quest'ultimo e le azioni previste dal P.E.I.

Compito del Sindaco è assicurare l'informazione pubblica sui comportamenti da tenere in caso di emergenza, anche in vista dello svolgimento di esercitazioni che coinvolgano la popolazione, come disposto dall'art. 22 del D.Lgs.334/99 e s.m.i. ed esplicitato al Par. 2.4.

### **3. GLOSSARIO**

#### **Area di attesa della popolazione**

Luogo sicuro dove la popolazione deve recarsi a seguito dell'ordine di evacuazione.

#### **Area di accoglienza**

Strutture allestite in grado di assicurare un ricovero per la popolazione evacuata.

#### **Area di ammassamento per i soccorritori**

Area dove far affluire i materiali, i mezzi e gli uomini necessari alle operazioni di soccorso.

#### **Area di danno**

Aree generate dalle possibili tipologie incidentali tipiche dello stabilimento. Le aree di danno sono individuate sulla base di valori di soglia oltre i quali si manifestano letalità, lesioni e danni (Definizione contenuta nelle Note dell'Allegato al DM 9/5/2001).

#### **Bleve**

Boiling Liquid Expanding Vapor Exploding; evento prodotto dal riscaldamento esterno di un recipiente contenente un liquido in pressione; il recipiente collassa e rilascia istantaneamente il contenuto che evapora e forma una sfera di gas infuocato (vedi "fireball") che si dilata e si eleva nell'aria irraggiando calore.

#### **Cancelli**

Punti nodali della rete viaria presidiati da forze dell'ordine, finalizzati ad interdire l'afflusso di traffico e agevolare la tempestività degli interventi

#### **Centro Coordinamento Soccorsi [C.C.S. ]**

E' uno dei Centri Operativi del Modello Integrato della Protezione Civile (Metodo Augustus) in aree di emergenza definite a rischio e preventivamente individuate nel territorio nazionale. Queste aree fanno parte integrante della pianificazione di emergenza a livello Nazionale, Regionale, Provinciale, Intercomunale e Comunale.

Viene costituito presso tutte le Prefetture e le Province una volta accertata la sussistenza di una situazione di pubblica calamità, provvede alla direzione ed al coordinamento degli interventi di Protezione Civile in sede Provinciale.

Il C.C.S. fa parte dei Centri Operativi Provinciali, e coordina i C.O.M. (vd. oltre) e provvede alla direzione dei soccorsi e all'assistenza della popolazione del singolo Comune con i C.O.C .

#### **Centro Operativo Comunale [C.O.C]**

In emergenza è l'organo di coordinamento delle strutture di protezione civile sul territorio interessato; presieduto dal Sindaco provvede alla direzione dei soccorsi ed alla assistenza della popolazione.

#### **Centro Operativo Misto [C.O.M]**

In emergenza è il centro operativo che opera sul territorio di più comuni in supporto alle attività dei Sindaci

#### **C.T.R. Comitato Tecnico Regionale**

Comitato tecnico regionale di cui all'art.19 del DLgs.334/99 e s.m.i che ha il compito di svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi dell'art.8 del D.Lgs.334/99. Con il perfezionamento della procedura di cui all'art.72, comma 3 del D.Lgs.112/98, la Provincia si avvale di tale Comitato per lo svolgimento delle funzioni relative agli stabilimenti di cui all'art.8 del D.Lgs.334/99 e s.m.i.

#### **C.V.R. Comitato tecnico di Valutazione dei Rischi**

Comitato tecnico regionale istituito con l'art. 4 della Legge regionale n.26/2003, di cui la Provincia si avvale per lo svolgimento delle funzioni relative agli stabilimenti di cui all'art.6 del D.Lgs.334/99 e s.m.i.

#### **Deflagrazione**

Rapida combustione del gas/vapore infiammabile con velocità di propagazione del fronte di fiamma nell'ordine del m/sec

#### **Deposito**

Presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio.

#### **Detonazione**

Combustione di gas/vapore infiammabile con formazione di una onda di pressione che precede il fronte di fiamma e si muove con velocità dell'ordine di 2-3.000 m/sec

#### **Dispersione tossica**

Processo di emissione o fuoriuscita di un prodotto che miscelandosi con l'aria si disperde nell'ambiente, formando una nube tossica che può interessare direttamente le persone o se miscelato con l'acqua può contaminare le acque superficiali o il suolo.

#### **Emergenza Interna**

Quando si verifica una situazione incidentale i cui effetti rimangono confinati all'interno dello stabilimento

#### **Emergenza esterna**

Quando si verifica una situazione incidentale i cui effetti fuoriescono o possono fuoriuscire all'esterno dello stabilimento

#### **Emissione tossica**

Rilascio di una sostanza tossica che presenta un pericolo immediato per la salute e la vita e può costituire la fase precedente ad una dispersione

#### **Esplosione**

Rilascio di energia meccanica a seguito della combustione di gas/vapore infiammabile; può avvenire sotto forma di deflagrazione o di detonazione

#### **Esplosione confinata o semiconfinata**

Evento conseguente l'innesco di una nube di vapori infiammabili, generatisi a seguito di un rilascio liquido o gassoso e successivamente migrata in un ambiente completamente o parzialmente confinato

#### **Flash Fire**

Incendio di nube gas /vapore infiammabile

**Fireball**

Incendio globulare di una grande nube di sostanza infiammabile rilasciata istantaneamente

**Funzioni di supporto**

Linee di azioni attivabili in emergenza e presidiate da un responsabile.

**Gestore**

Persona fisica o giuridica che gestisce lo stabilimento o l'impianto

**IDLH**

Immediately Dangerous to Life and Health; è la concentrazione massima di una sostanza alla quale un individuo sano può restare esposto per 30 minuti, senza che l'esposizione gli procuri morte o danni organici irreversibili e sintomi tali da impedire l'esecuzione di appropriate azioni protettive o di evacuare il luogo dell'incidente. L'unità di misura è  $\text{mg/m}^3$  (o ppm).

**Impianto**

Unità tecnica all'interno di uno stabilimento in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose.

**Incendio**

Evento determinato dall'innesco di gas o vapori che si possono sviluppare in differenti modi; a seguito di un rilascio ad alta velocità, oppure sotto forma di nube infiammabile (flash fire), per evaporazione da una pozza di liquido al suolo (pozza di fuoco) oppure dalla superficie liquida all'interno di un serbatoio (incendio di serbatoio), per emissione da sostanze solide sottoposte a riscaldamento (incendio di solidi) oppure a seguito di un collasso catastrofico di un serbatoio a pressione.

**Incidente rilevante**

Qualsiasi evento come emissione, incendio o esplosione di particolare gravità, connesso ad uno sviluppo incontrollato di una attività industriale, che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo all'interno o all'esterno dello stabilimento e per l'ambiente nel quale siano coinvolte una o più sostanze pericolose.

**LC50**

Lethal Concentration 50; il livello di concentrazione di una sostanza tossica, assorbita per inalazione che causa il 50% di letalità in individui sani esposti, riferita ad un tempo di esposizione compreso tra i 30 minuti e 4 ore. L'unità di misura è  $\text{mg/m}^3$  (o ppm)

**LD50 - Lethal Dose 50**

Il livello di concentrazione di una sostanza tossica assorbita per ingestione o attraverso la pelle, che causa il 50% di letalità in individui sani esposti. L'unità di misura è  $\text{mg/m}^3$ .

**LOC- Level of Concern**

La concentrazione nell'ambiente di sostanze pericolose alla quale, per una esposizione relativamente breve, possono prodursi effetti dannosi per la salute umana ma comunque reversibili. Il suo valore è generalmente pari a 1/10 di quello dell' IDLH.



**Metodo Augustus**

Guida metodologica elaborata dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per la pianificazione di emergenza che organizza i piani per funzioni di supporto.

**Modello d'Intervento**

Consiste nell'assegnazione delle responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze, nella realizzazione del costante scambio di informazioni e nell'utilizzazione razionale delle risorse.

**Nube di vapore infiammabile**

Nube formata dalla miscela di un prodotto infiammabile ed aria, avente una concentrazione compresa tra il limite superiore e quello inferiore di infiammabilità del prodotto. Si può verificare quando avviene il rilascio diretto in atmosfera di gas/vapori infiammabili oppure un rilascio di liquido infiammabile che forma una pozza, dalla quale successivamente si liberano vapori infiammabili. La nube di vapore può essere in condizioni di confinamento oppure non confinata.

**Nube tossica**

Nube formata dalla miscela di un prodotto tossico ed aria, avente una concentrazione superiore alla soglia di pericolosità per inalazione. Si può verificare quando avviene il rilascio diretto in atmosfera di gas/vapori tossici o quando avviene il rilascio di liquido tossico che forma una pozza dalla quale successivamente si liberano vapori tossici.

**Nube tossica e infiammabile**

Nube formata dalla miscela di un prodotto tossico ed infiammabile ed aria, avente una concentrazione superiore alla soglia di pericolosità per inalazione ed alla soglia di infiammabilità. Si può verificare quando avviene il rilascio diretto in atmosfera di gas/vapori tossici e infiammabili o quando avviene il rilascio di liquido tossico e infiammabile che forma una pozza, dalla quale successivamente si liberano vapori tossici e infiammabili.

**Numero CAS**

È un identificativo numerico che individua in maniera univoca un composto chimico. Il Chemical Abstract Service, una divisione della American Chemical Society, assegna questi identificativi ad ogni sostanza chimica descritta in letteratura.

**Pericolo**

Proprietà intrinseca di una determinata entità (materiali, lavorazioni, attrezzature di lavoro, metodi e pratiche) avente il potenziale di causare un danno

**Posto Medico Avanzato**

Sito attrezzato funzionalmente per la selezione e il trattamento sanitario, localizzato all'esterno delle Zone di pianificazione per l'emergenza esterna (vedi).

**Rischio**

Probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un pericolo da parte di un lavoratore e/o di una popolazione.

**Scenario incidentale**

Tipologia di incidente che si può verificare in un impianto, descritta nelle sue cause e sviluppo.

**Sostanze pericolose**

Si intendono le sostanze, miscele o preparati corrispondenti ai criteri fissati nell'Allegato I°, del D.Lgs. 334/99 ed ivi elencati presenti come materie prime prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi

**Stabilimento**

L'area sottoposta al controllo di un gestore nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti (comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse).

**Triage Medico**

Processo di suddivisione dei pazienti in classe di gravità in base alle lesioni riportate ed alle priorità di trattamento e/o di evacuazione

**UVCE - Unconfined Vapor Cloud Explosion**

Esplosione non confinata di una nube di vapore.

**Zone di Pianificazione per l'emergenza esterna (DPCM 25/2/2005)*****Prima zona – zona di sicuro impatto***

Zona generalmente limitata alle immediate adiacenze dello stabilimento caratterizzata da effetti sanitari comportanti una elevata probabilità di letalità anche per le persone mediamente sane.

***Seconda zona – zona di danno***

Zona, esterna rispetto la prima, caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per persone mediamente sane che non adottano le corrette misure di protezione e da possibili danni anche letali per persone maggiormente vulnerabili (neonati, bambini, malati, anziani, ecc.).

***Terza zona – zona di attenzione***

Zona esterna rispetto alla seconda caratterizzata dal possibile verificarsi di danni, generalmente non gravi e reversibili, a soggetti particolarmente vulnerabili, o comunque da reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni tali da richiedere provvedimenti di protezione civile e di ordine pubblico, in base alle valutazioni delle autorità locali.

---

---





























## LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

**Edicola del Comunale** S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

**Libreria di Palazzo Monsignani** S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

**Nuova Tipografia Delmaino** S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

**Libreria del professionista** – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

**Libreria Incontri** – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

**Edicola Libreria Cavalieri** – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

## MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

**Avvertenza** – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

**L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.**

**L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.**

**La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.**

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.